SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° dicembre 2008** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 novembre 2008, n. **186**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Lovere . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Bubbiano e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave criticità causata dalle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio della regione Liguria i giorni 29, 30 e 31 ottobre 2008 . . . . Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 14 luglio 2008.

Iscrizione al n. 29 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla C.C.I.A.A. di Vicenza, denominato «Sportello di conciliazione» . . . . Pag. 12

DECRETO 14 luglio 2008.

Iscrizione al n. 30 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione tra Camere di commercio «Camera arbitrale del Piemonte» organismo creato in forma associata dalle C.C.I.A.A. di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. . . . . Pag. 12

DECRETO 29 ottobre 2008.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di S. Giorgio La Molara. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti . . . Pag. 13

DECRETO 29 ottobre 2008.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Mineo. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti . . . . Pag. 13

DECRETO 17 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Albesi Daniela Alicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo . . . . Pag. 14

DECRETO 17 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Popovici Irina Elena, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'Albo degli psicologi . . . . Pag. 14

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 settembre 2008.

Criteri e modalità di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, dell'ammontare del beneficio unitario e modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113. . . . . Pag. 15

DECRETO 7 novembre 2008.

Integrazione dei criteri e delle modalità di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, del beneficio unitario e modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113 . . . . Pag. 21

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Kazmierczak Dorota Malgorzata, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. . . . . Pag. 22

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sessolo Lisa, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore . . . . Pag. 22

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pagnucco Miriam, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore . . . . Pag. 23

DECRETO 7 novembre 2008.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società S.p.A. Tecnogas. . . . . Pag. 23

DECRETO 14 novembre 2008.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003 . . . . Pag. 24

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 6 novembre 2008.

Modificazione del decreto 29 dicembre 2003, relativo a progetti presentati per attività di ricerca proposte da costituende società. (Decreto n. 1166/Ric.). . . . . Pag. 25

DECRETO 7 novembre 2008.

Modificazione del decreto 24 luglio 1998, relativo a progetti presentati per l'attività di ricerca proposte da costituende società. (Decreto n. 1169/Ric) . . . . Pag. 27

DECRETO 7 novembre 2008.

Modificazione del decreto 30 dicembre 2005, relativo a progetti presentati per attività di ricerca proposte da costituende società. (Decreto n. 1170/Ric.). . . . . Pag. 28

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 31 ottobre 2008.

Ricostituzione della Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai con contratto a tempo indeterminato, presso la sede INPS di Latina . . . . . Pag. 28

DECRETO 6 novembre 2008.

Sostituzione di un componente in rappresentanza della UIL presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino Pag. 29

DECRETO 7 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Peto Eneo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 30

DECRETO 10 novembre 2008.

Nomina di un componente effettivo della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli per la provincia di Forlì-Cesena . . . . Pag. 31

DECRETO 12 novembre 2008.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «EA» di Tornolo . . . . Pag. 31

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 novembre 2008.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2008 . Pag. 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS

DELIBERAZIONE 7 novembre 2008.

Modificazione al regolamento concernente gli organi dell'Istituto. (Deliberazione n. 201/2008) . . . . Pag. 34

Agenzia del territorio

DETERMINAZIONE 13 novembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della direzione regionale della Valle d'Aosta . . . . Pag. 35

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 11 novembre 2008.

Modificazioni allo statuto. . . . . Pag. 35

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, coordinato con la legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina» . . . . Pag. 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, recante: «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.» . . . . Pag. 56

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 20 e 21 novembre 2008. . . . . Pag. 56

Avviso relativo ad alcuni biglietti della lotteria Italia 2008 Pag. 57

Ministero della difesa:

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Ministro della difesa 3 luglio 2008, concernente «Riorganizzazione del Centro reclutamento ed addestramento della Marina militare di Taranto, ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253». . . . . Pag. 57

Ministero dello sviluppo economico:

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Lex Italia Fiduciaria S.r.l.», in Lecco . . . . Pag. 57

Sostituzione di due componenti nel Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa FIDMOND - Società Fiduciaria Mondiale e di Revisione S.p.A. in l.c.a., in Milano . . . . Pag. 57

Fusione per incorporazione in «Solofid S.p.a. - Società Lombarda Fiduciaria di Plurifid S.p.a.» e modifica della denominazione sociale della società «Solofid S.p.a. - Società Lombarda Fiduciaria» in «UBU Fiduciaria S.p.a.» . . . . Pag. 58

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Starnet Group Italia S.r.l.», in Milano . . . . Pag. 58

Variazioni della denominazione sociale della società Modulo Uno S.p.a., in Torino . . . . Pag. 58

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» . . . . Pag. 58

Agenzia italiana del farmaco:

Comunicato concernente la determinazione di rettifica n. 960/2008 relativa al medicinale «Suboxone» . . . . . . Pag. 58

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Ratiopharm» . . . . Pag. 58

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nifedipina Formenti» . . . . Pag. 59

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano della società Consorgas S.r.l. . . . . Pag. 59

Regione Puglia:

Variante al P.R.G. per tre ambiti urbani del comune di Stornara . . . . Pag. 59

Variante al P.R.G. per l'ampliamento della zona P.I.P. del comune di Sammichele di Bari . . . . Pag. 59

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 265

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 27 ottobre 2008

Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transnazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma comunitario «EUROTRANS-BIO».

08A08760

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 266

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 12 novembre 2008, n. **30**

Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2008, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile.

08A08649

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 novembre 2008, n. **186**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Republica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 2008, N. 151

All'articolo 1, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2008 », *ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:* « 31 marzo 2009 ».

All'articolo 2, comma 1:

nella lettera a), *le parole:* « di 500 » *sono sostituite dalle seguenti:* « non superiore a 500 »;

la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b)* al comma 2, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-*bis*" »;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

« *c)* al comma 4, le parole: "del decreto di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 1-*bis* e 2" ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*bis*. – *(Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata).* – 1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-*bis* della legge 23 febbraio 1999, n. 44. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è inserito il seguente:

"ART. 1-*bis*. – *(Altre forme eventuali di finanziamento).* – *1.* Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-*bis* della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999".

ART. 2-*ter.* – *(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512).* – 1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo";

b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

"*c-bis)* dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4;

c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge";

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"ART. 7-*bis.* – *(Ulteriore regolamento di attuazione).* – *1.* Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono:

a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;

b) la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia

conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori".

ART. 2-*quater*. – *(Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302)*. – 1. All'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo le parole: "il soggetto leso risulti essere" le parole: ", al tempo dell'evento," sono soppresse.

ART. 2-*quinquies*. – *(Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata)*. – 1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte ».

All'articolo 3, comma 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«

	2008	2009	2010	2011
Ministero della giustizia	–	7.193.000	11.212.000	290.000
Ministero dell'interno	3.000.000	30.307.000	19.785.000	19.785.000
Ministero della salute	–	–	9.473.000	–
Totale	3.000.000	37.500.000	40.470.000	20.075.000

».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-*bis*. – *(Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari)*. – 1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"*1.* Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"*2.* Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera *a)*, delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-*bis* e 2-*bis*, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera *b)*, è rilevata dal procuratore della Repubblica".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1072):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI*)* il 2 ottobre 2008.

Assegnato alla 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), commissioni riunite, in sede referente, il 3 ottobre 2008 con parere delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'8 ottobre 2008.

Esaminato dalle commissioni riunite l'8, 9, 14, 15, 22 e 28 ottobre 2008.

Esaminato in aula il 21 e 29 ottobre 2008 e approvato il 30 ottobre 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1857):

Assegnato alla I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) commissioni riunite, in sede referente, il 31 ottobre 2008 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni IV, V, IX e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite il 5, 6, 11 e 13 novembre 2008.

Esaminato in aula il 17 e 25 novembre 2008 ed approvato il 27 novembre 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, è stato pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52.

08G0210

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Lovere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Lovere (Bergamo) ed il sindaco nella persona del signor Vasco Vasconi;

Considerato che, in data 18 ottobre 2008, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lovere (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lovere (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Vasco Vasconi.

Il citato amministratore, in data 18 ottobre 2008, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lovere (Bergamo).

Roma, 31 ottobre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A09052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Bubbiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bubbiano (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bubbiano (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carmela Nuzzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bubbiano (Milano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di

crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 ottobre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/200801260-Gab. Area II R.E.L. del 28 ottobre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bubbiano (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Carmela Nuzzi.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A09074

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave criticità causata dalle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio della regione Liguria i giorni 29, 30 e 31 ottobre 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che i giorni 29, 30 e 31 ottobre 2008 l'intero territorio della regione Liguria è stato interessato da situazioni meteo particolarmente avverse, caratterizzate da violente manifestazioni ventose e da un eccezionale mareggiata;

Considerato che le manifestazioni ventose, si sono registrate velocità medie intorno agli 80 chilometri/ora con raffiche superiori ai 120 chilometri/ora che, spazzando il territorio sia costiero che interno, hanno provocato danni ingenti a strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, agli edifici privati ed alle attività produttive, determinando altresì in alcune zone una situazione di elevato pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato altresì, che la violenta ed eccezionale mareggiata ha provocato danneggiamenti e distruzioni di strutture ed infrastrutture costiere ed aeroportuali, ad impianti di depurazione, a condotte a mare ed altre pertinenze nonché ad attività produttive, commerciali e turistiche;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi finalizzati alla rimozione delle situazioni di criticità summenzionate;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del presidente della regione Liguria del 31 ottobre 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave criticità causata delle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio della regione Liguria i giorni 29, 30 e 31 ottobre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A08975

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 luglio 2008.

Iscrizione al n. 29 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla C.C.I.A.A. di Vicenza, denominato «Sportello di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nei quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell' art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione ai registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 18 giugno 2008, pervenuta il 26 giugno 2008, con la quale il Commissario straordinario dott. Dino Menarin, nato ad Arcugnano, il 10 luglio 1943, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, con sede legale in Vicenza, corso Fogazzaro n. 37, C.F. 80000330243 e partita IVA 00521440248, ha chiesto l'iscrizione dello «Sportello di conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1983, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dall'organismo non autonomo «Sportello di conciliazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, con sede legale in Vicenza, corso Fogazzaro n. 372, C.F. 80000330243 e partita IVA 00521440248 denominato «Sportello di conciliazione».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 29 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonchè l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09056

DECRETO 14 luglio 2008.

Iscrizione al n. 30 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione tra Camere di commercio «Camera arbitrale del Piemonte» organismo creato in forma associata dalle C.C.I.A.A. di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 23 giugno 2008, pervenuta il 25 giugno 2008, integrata il 1° luglio 2008, con la quale il dott. Pichetto Giuseppe, nato a Torino il 19 aprile 1937, in qualità di legale rappresentante, ha chiesto l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di

conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della associazione fra Camere di commercio «Camera arbitrale del Piemonte», con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Torino, via Carlo Alberto n. 16, c.f. n. 80091380016 e partita iva n. 05443890016;

Visto che la «Camera arbitrale del Piemonte», come previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 222/2004, è un organismo creato in forma associata, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, e Vercelli, per la realizzazione delle funzioni attribuite alle Camere di commercio ai sensi dell'art. 2, comma, 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione «Camera arbitrale del Piemonte» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziaie 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione tra Camere di commercio, «Camera arbitrale del Piemonte», organismo creato in forma associata dalle C.C.I.A.A. di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, e Vercelli, con sede legale c/o la C.C.I.A.A. di Torino, via Carlo Alberto n. 16, c.f. n. 80091380016 e partita iva 05443890016;

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 30 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 14 luglio 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09057

DECRETO 29 ottobre 2008.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di S. Giorgio La Molara. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Napoli in data 23 luglio 2008 protocollo n. 291/08 GAB, da cui risulta che nei giorni 25 e 26 giugno 2008 l'ufficio del Giudice di pace di S. Giorgio La Molara non è stato in grado di funzionare regolarmente per mancanza di personale;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di S. Giorgio La Molara nei giorni 25 e 26 giugno 2008 per mancanza di personale, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindicí giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica.

Roma, 29 ottobre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: ALBERTI CASELLATI

08A08976

DECRETO 29 ottobre 2008.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Mineo. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Catania in data 15 settembre 2008 protocollo n. 14408/2.1.8, da cui risulta che nel giorno 5 settembre 2008 l'ufficio del Giudice di pace di Mineo non è stato in grado di funzionare regolarmente per mancanza di personale;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Mineo, nel giorno 5 settembre 2008

per mancanza di personale, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 ottobre 2008

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: ALBERTI CASELLATI

08A08977

DECRETO 17 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Albesi Daniela Alicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Albesi Daniela Alicia, nata a Buenos Aires il 30 aprile 1976, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislative n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologo», conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Psicologo»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologa» presso l'«Universidad de Palermo» il 19 febbraio 2002;

Considerato che la richiedente è in possesso della «matricula» n. 32595 dal 28 ottobre 2008, rilasciata dal «Ministerio de Salud»;

Considerato che la sig.ra Albesi ha dimostrato di aver svolto attività nel campo della psicoterapia;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 20 giugno 2008 e del 24 ottobre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra citate;

Ritenuto che , alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e all'attività di psicoterapeuta che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Albesi Daniela Alicia, nata a Buenos Aires il 30 aprile 1976, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi », sez. A e l'esercizio della professione in Italia e dell'attività di psicoterapeuta.

Roma, 17 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09055

DECRETO 17 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Popovici Irina Elena, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'Albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Popovici Irina Elena nata il 12 marzo 1968 a Roman (Romania), cittadina romena diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo romeno di «Psihologie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attività di «psicologa»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Psihopedagogie in profilul sociopshopedagogie specializarea psicopedagogie», conseguito presso l'«Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti» nel giugno 2002 ed inoltre del «Diploma de

Master in specializarea psicoterapia analitica» rilasciato dall'Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi nel giugno 1997;

Rilevato che è in possesso dell'attestato di libera pratica, rilasciata dal «Colegiul Psihologilor din Romania» al n. 04051 in data 5 giugno 2007;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Decreta:

Alla sig.ra Popovici Irina Elena nata il 12 marzo 1968 a Roman (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli psicologi sez. A in Italia.

Roma, 17 novembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A08978

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 settembre 2008.

Criteri e modalità di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, dell'ammontare del beneficio unitario e modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che:

al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;

al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, de:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio;

al comma 33-*bis*, prevede che, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;

al comma 34, prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni in parola, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze possa avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste Italiane S.p.a., di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a.;

al comma 35, lettera *b)*, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale, individui un gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici;

al comma 36, prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o delle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti;

al comma 38, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della citata carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, si provveda mediante utilizzo del citato Fondo;

al comma 38-*bis*, prevede che entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al citato comma 33, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenti una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, comma 1, concernente «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo che ha istituito, tra gli altri, il Ministero dell'economia e delle finanze, organizzato in Dipartimenti, e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che istituisce il Segretariato generale;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il decreto 13 ottobre 2005, n. 240, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante «Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, di approvazione del «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo *A)*.»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 128414 del 26 agosto 2008, recante elementi informativi ai fini dell'attuazione del citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 96257 del 2 settembre 2008 recante variazione di bilancio per la dotazione iniziale del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 170 milioni di euro;

Ritenuto che, in considerazione della variabilità delle giacenze, derivante anche dalla natura delle fonti di alimentazione del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, si rendano necessari meccanismi di modulazione degli impegni di spesa atti a garantire in ogni caso la copertura dei benefici concessi con le risorse disponibili;

Considerato che a norma del citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, la carta acquisti deve essere destinata ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico e che a tal fine, a norma del comma 33 del medesimo articolo, debbano essere utilizzati idonei strumenti atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

Considerato che l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, rappresenta uno strumento idoneo per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, può avvalersi di enti pubblici ai fini dell'attuazione del comma 32 del medesimo articolo e che l'Istituto nazionale previdenza sociale è ente pubblico previdenziale con specifica competenza nell'erogazione di benefici sociali e che provvede, tra l'altro, al pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito e di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose;

Considerato, pertanto, che l'Istituto nazionale previdenza sociale è in possesso delle competenze e dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di Soggetto attuatore dell'intervento;

Vista la nota n. 8270 del 10 settembre 2008 con la quale l'Istituto nazionale previdenza sociale ha comunicato la propria disponibilità a svolgere le attività di Soggetto attuatore, come individuate nel presente decreto;

Ritenuto, ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, di avvalersi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per lo svolgimento di alcune attività funzionali all'attuazione della disposizione di cui al citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Sentito, per quanto di competenza, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la nota n. 7195 del 16 settembre 2008 con la quale il Dipartimento delle Finanze ha espresso, per quanto di competenza, parere positivo sul testo del presente decreto;

Decretano:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Cittadino residente»: cittadino italiano regolarmente registrato nell'Anagrafe della Popolazione Residente, i cui dati anagrafici e successive variazioni sono accertati attraverso il sistema INA-SAIA gestito dal Ministero dell'interno;

b) «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) «Trattamenti»: l'importo annuo dei trattamenti forniti, a qualsiasi titolo, anche se non fiscalmente imponibili, dall'Istituto nazionale previdenza sociale e dagli enti erogatori di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni, con esclusione dei soli importi relativi ad arretrati;

d) «Amministrazione responsabile»: il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro;

e) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale previdenza sociale;

f) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera *b)*, del decreto-legge n. 112 del 2008;

g) «Convenzione di gestione»: la convenzione regolante il rapporto tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero il soggetto di cui questo si avvale ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, e il Gestore del servizio;

h) «Carta Acquisti»: la carta acquisti di cui al citato art. 81, comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008;

i) «Beneficiario»: il Cittadino residente in possesso dei requisiti per l'ottenimento della Carta Acquisti;

j) «Titolare»: il soggetto cui è intestata la Carta Acquisti;

k) «Fondo»: il Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

l) «Immobile ad uso abitativo»: un immobile di categoria catastale da A1 a A9, o A11;

m) «Bimestre»: ciascun bimestre solare che inizia il primo del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre;

n) «Soggetto incapiente»: soggetto che possiede un reddito complessivo di cui all'art. 8 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze, avente un'imposta lorda che, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo Testo unico, delle ritenute, non supera euro 10,33; il reddito citato fa riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente al momento di richiesta o di verifica, fatta salva la facoltà del richiedente di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito al reddito relativo al periodo d'imposta immediatamente antecedente.

Art. 2.

Attività dell'Amministrazione responsabile

1. L'Amministrazione responsabile, titolare del trattamento dei dati personali necessari all'attuazione del citato art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008 e del presente decreto, svolge le seguenti attività:

a) esercita la facoltà di avvalersi di altri soggetti ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008 e li designa responsabili del trattamento dei dati personali, anche sotto i profili della sicurezza, come previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) svolge, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008 e di cui al presente decreto;

c) emana, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, direttive e istruzioni al Soggetto Attuatore;

d) emana, nei limiti previsti dalla Convenzione di gestione, direttive e istruzioni al Gestore del servizio;

e) individua, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, i casi di disattivazione delle Carte Acquisti;

f) gestisce il conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 11, rendendone il conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

g) dispone ed effettua controlli, anche avvalendosi della Guardia di Finanza e del Soggetto Attuatore, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari o sulle rendicontazioni predisposte dal Soggetto Attuatore e dal Gestore del servizio;

h) stabilisce, in conformità alla normativa, i criteri e le modalità di versamento al Fondo da parte di soggetti privati e pubblici;

i) dispone, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le iniziative di comunicazione di cui all'art. 14;

j) predispone, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 3.

Attività del Soggetto Attuatore

1. Il Soggetto Attuatore, che agisce anche in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, svolge, anche attraverso l'adozione di idonei strumenti informatici, le seguenti attività:

a) predispone lo schema dei moduli di richiesta corredato di idonea informativa sul trattamento dei dati personali, da compilare a cura dei richiedenti il beneficio;

b) acquisisce le informazioni funzionali alla verifica della compatibilità dei requisiti in possesso dei richiedenti con i requisiti di cui all'art. 5, individuando i casi in cui le informazioni sono acquisite direttamente dalle Amministrazioni o dagli enti detentori, ovvero quelli in cui ricorrere alle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) individua le modalità di accertamento e verifica periodica della compatibilità delle informazioni, sulla base delle informazioni acquisite tramite le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero presenti nelle basi dati delle Amministrazioni o enti detentori al momento in cui viene effettuata la verifica, con i requisiti di cui all'art. 5;

d) individua i periodi temporali cui le informazioni acquisite dalle Amministrazioni o enti detentori, o forniti dai richiedenti, devono fare riferimento;

e) dispone, una volta acquisite le richieste, l'avvio degli accrediti a favore dei titolari delle carte, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5;

f) autorizza, ai sensi dell'art. 5, l'eventuale intestazione della Carta Acquisti a soggetto diverso dal beneficiario;

g) dispone la misura degli accrediti periodici da effettuare sulle Carte Acquisti, e tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5;

h) dispone, nei casi individuati dall'Amministrazione responsabile, la disattivazione della Carta Acquisti intestata al beneficiario o al suo avente titolo ai sensi dell'art. 5;

i) predispone una relazione annuale sulle attività svolte, secondo indicazioni fornite dall'Amministrazione responsabile, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

Attività del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio, che agisce in applicazione della Convenzione di gestione, anche in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, svolge le seguenti attività:

a) riceve e verifica la conformità delle richieste di accesso al beneficio effettuate dai potenziali beneficiari o dai loro aventi titolo, mettendo a disposizione, a tal fine, una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio dello Stato;

b) trasmette telematicamente le richieste al soggetto attuatore, secondo modalità stabilite nella Convenzione di gestione;

c) produce, emette e distribuisce le Carte Acquisti, secondo specifiche tecniche stabilite nella Convenzione di gestione;

d) esegue gli accrediti periodici di ciascuna Carta Acquisti sulla base delle disposizioni del Soggetto Attuatore, secondo modalità stabilite nella Convenzione di gestione;

e) disattiva la Carta Acquisti sulla base delle disposizioni del Soggetto Attuatore;

f) fornisce un idoneo servizio di informazioni al pubblico, secondo modalità stabilite nella Convenzione di gestione;

g) gestisce tutti i rapporti amministrativi inerenti i compiti di cui alle precedenti lettere, ivi inclusi l'invio di comunicazioni ai titolari della Carta Acquisti, la digitalizzazione, archiviazione e conservazione della documentazione ai soli fini e limitatamente all'attuazione delle finalità previste dall'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, la rendicontazione al soggetto attuatore, la protezione della documentazione e dei dati acquisiti;

h) riceve gli ordini e raccoglie i pagamenti relativi ai servizi sostitutivi di cui all'art. 8, comma 4;

i) assicura all'Amministrazione responsabile o ai soggetti di cui questa si avvale a fini di accertamento, l'accesso alla documentazione cartacea ed elettronica relativa alla gestione del servizio;

j) predispone una rendicontazione, corredata di una relazione, delle attività svolte, secondo specifiche tecniche stabilite nella Convenzione di gestione.

Art. 5.

Beneficiari e titolari

1. La Carta Acquisti è concessa ai Cittadini residenti in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:

a) avere età non inferiore ad anni 65;

b) essere un Soggetto incapiente;

c) non godere di Trattamenti, oppure godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000; nel caso in cui l'importo dei trattamenti dipenda da redditi propri, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a euro 6.000; i redditi propri da considerare sono quelli rilevanti ai fini della definizione dell'ammontare dei trattamenti;

d) avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;

e) non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge:

i) intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;

ii) intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;

iii) intestatario/i di più di una utenza del gas;

iv) proprietario/i di più di un autoveicolo;

v) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

vi) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

vii) titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE di cui alla precedente lettera *d)*, superiore a euro 15.000;

f) non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura di lunga degenza o detenzione in istituti di pena;

Oppure in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:

g) avere età inferiore ad anni 3;

h) avere ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;

i) non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari:

i) intestatari di più di una utenza elettrica domestica;

ii) intestatari di più di una utenza elettrica non domestica;

iii) intestatari di più di due utenze del gas;

iv) proprietari di più di due autoveicoli;

v) proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

vi) proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

vii) titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE di cui alla precedente lettera *h)*, superiore a euro 15.000.

2. I tutori, gli esercenti la potestà sui beneficiari e i soggetti affidatari hanno titolo a richiedere l'intestazione della Carta Acquisti. In caso di esercizio della potestà su più di un minore beneficiario, può essere richiesto l'accredito di più benefici sulla medesima Carta.

3. I Beneficiari con impedimenti di natura fisica possono chiedere l'intestazione della Carta Acquisti a persone di fiducia, presentando motivata richiesta, secondo modalità stabilite dal Soggetto Attuatore, da rinnovarsi periodicamente. Il medesimo soggetto non può essere indicato da più di due Beneficiari, fatti salvi i seguenti casi:

a) tutori che posseggono più deleghe per espresso incarico dell'autorità giudiziaria;

b) soggetti che, per ragioni del loro ufficio, utilizzano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per anziani oppure di residenti che vivono in comunità di anziani o comunità religiose.

Art. 6.

Modalità di consegna della Carta Acquisti

1. I cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, o gli aventi titolo ai sensi del medesimo articolo, presentano richiesta della Carta Acquisti al Gestore del servizio secondo modelli predisposti dal Soggetto Attuatore.

2. Il Gestore del servizio, previa verifica della sua conformità, comunica la richiesta per via telematica al Soggetto Attuatore e consegna al richiedente una Carta Acquisti, priva di disponibilità finanziaria, intestata al Beneficiario ovvero al suo avente titolo, fermo restando che solo con l'accreditamento di cui all'art. 9 si verifica l'ammissione ai benefici della Carta Acquisti.

Art. 7.

Beneficio concesso

1. Ai titolari della Carta Acquisti è concessa, per ciascun Bimestre, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, nonché della disponibilità di risorse nel conto di cui all'art. 11, una disponibilità pari a un sesto dell'importo unitario di cui al comma 3.

2. Le disponibilità concesse in un Bimestre e non spese in tale Bimestre possono essere utilizzate al massimo entro i due Bimestri successivi.

3. L'importo unitario del beneficio, rapportato su base annuale, comunque riconosciuto fatta salva la disponibilità di risorse nel conto di cui all'art. 11, è pari a euro 480,00 (quattrocentoottanta/00).

4. L'importo unitario del beneficio può essere modulato per diverse categorie di Beneficiari, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per tenere conto dei vincoli di cui all'art. 12, comma 3.

Art. 8.

Modalità di fruizione del beneficio

1. La Carta Acquisti è finalizzata all'acquisto da parte del Titolare di beni destinati al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie del Beneficiario.

2. La Carta Acquisti deve poter essere fruibile direttamente, come strumento di pagamento, su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale.

3. La Convenzione di gestione individua le categorie di esercizi, associabili alla vendita di generi alimentari o al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas, in cui è consentito l'utilizzo della Carta Acquisti e disciplina eventuali ulteriori limitazioni all'uso, di carattere geografico o telematico, al fine di ridurre possibili abusi.

4. Al fine di assicurare la fruibilità del beneficio nelle aree in cui non sono diffusi terminali di pagamento elettronico, l'Amministrazione responsabile può individuare, per i Titolari che ne fanno richiesta, servizi sostitutivi di consegna di buoni di acquisto.

Art. 9.

Accreditamenti

1. All'inizio di ciascun Bimestre, il soggetto attuatore, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, nonché della disponibilità di risorse nel conto di cui all'art. 11, comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilità da accreditare o da ritirare su ciascuna Carta in applicazione dell'art. 7.

2. Il primo accreditamento, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, è effettuato nel Bimestre successivo alla data di richiesta.

3. In sede di prima applicazione, per le domande pervenute entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto del termine di attuazione previsto dall'art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, il primo accreditamento è disposto immediatamente alla verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, e include, oltre alla disponibilità dell'ultimo Bimestre 2008, anche la disponibilità relativa al mese di ottobre 2008, pari ad un dodicesimo del beneficio unitario. L'accreditamento del primo Bimestre 2009, da effettuarsi previa verifica della disponibilità di risorse nel conto di cui all'art. 11, può essere posposto al mese di febbraio 2009.

Art. 10.

Rideterminazione della misura delle soglie di accesso al beneficio e sospensione degli accrediti

1. Nel caso in cui risultino risorse disponibili nel Fondo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, potranno essere rimodulati, per l'estensione del beneficio, la misura delle soglie di cui all'art. 5, ovvero il beneficio unitario di cui all'art. 7, oppure potranno essere incluse ulteriori tipologie di soggetti beneficiari.

2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili nel Fondo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, saranno rimodulati, fino al ristabilimento della compatibilità finanziaria, la misura delle soglie di cui all'art. 5, ovvero il beneficio unitario di cui all'art. 7. Ove necessario, sono disposte la sospensione degli accrediti di cui all'art. 9, comma 1 e la disattivazione delle Carte Acquisti, da effettuarsi rispettivamente a cura del Soggetto Attuatore e del Gestore del servizio.

3. Le nuove misure delle soglie e i nuovi importi del beneficio unitario si applicano a tutte le richieste di nuove Carte e a tutti gli accrediti sulle Carte attive successivi alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma precedente.

Art. 11.

Risorse finanziarie del Fondo

1. Le disponibilità attuali e future del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione responsabile.

Art. 12.

Versamenti a titolo spontaneo e solidale

1. I versamenti a titolo spontaneo e solidale da parte dei privati sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.

2. L'Amministrazione responsabile disciplina le modalità di versamento dei contributi a titolo spontaneo e solidale da parte dei soggetti privati.

3. I soggetti privati, nel rispetto della destinazione del Fondo e della disciplina di cui al comma 2, possono vincolare l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi.

Art. 13.

Trattamento e riservatezza dei dati personali

La Convenzione di gestione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti e trattati dai soggetti di cui si avvale l'Amministrazione responsabile secondo quanto previsto dal decreto-legge, n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 14.

Iniziative di comunicazione

1. Ai soggetti che risultano potenzialmente beneficiari della Carta Acquisti, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione responsabile, può essere inviata comunicazione postale recante le modalità di ottenimento del beneficio e indicazioni per l'eventuale presentazione di ulteriore documentazione, ai fini dell'ottenimento della Carta.

2. Le comunicazioni postali di cui ai commi precedenti sono incluse in buste in bianco non associabili al programma.

Art. 15.

Disegno della carta

1. La Carta Acquisti non è personalizzata e non riporta stampato il nome dell'intestatario. Sulla Carta possono essere riportati i simboli della Repubblica e i colori nazionali ed uno o più simboli che consentano il riconoscimento della carta stessa, ai soli fini di consentire l'associazione della carta a benefici accessori a favore dei Beneficiari.

Art. 16.

Spese di attuazione

1. La disponibilità del Fondo è destinata all'erogazione del beneficio di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Alle spese attuative connesse all'erogazione del beneficio di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi destinati a tale scopo versati da soggetti privati ai sensi dell'art. 12, delle risorse affluite al conto di cui all'art. 11 e a valere sullo stesso conto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2008

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il segretario generale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali
VERBANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziario, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 231

08A09094

DECRETO 7 novembre 2008.

Integrazione dei criteri e delle modalità di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, del beneficio unitario e modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 25 settembre 2008, al n. 4, foglio n. 231, emanato ai sensi del citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed in particolare l'art. 10, comma 1, il quale prevede che «nel caso in cui risultino risorse disponibili potranno essere rimodulati, per l'estensione del beneficio, la misura delle soglie di cui all'art. 5 del medesimo decreto, oppure incluse ulteriori tipologie di soggetti beneficiari»;

Vista la nota 30 settembre 2008, n. 92876, con la quale il Dipartimento del Tesoro, ai sensi del comma 36, del citato art. 81, ha chiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'ulteriore affinamento delle stime relative alla platea dei potenziali beneficiari della Carta acquisti, di trasmettere all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi come specificati nell'allegato alla citata lettera;

Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 149599 dell'8 ottobre 2008, recante ulteriori elementi informativi ai fini dell'attuazione del citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 96257 del 2 settembre 2008 recante variazione di bilancio per la dotazione iniziale del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 170 milioni di euro;

Considerato che, sulla base degli ulteriori elementi forniti dall'Agenzia delle entrate con la citata nota n. 128414, dell'8 ottobre 2008 e tenuto conto delle risorse economiche disponibili, è possibile estendere il beneficio della Carta acquisti anche ai cittadini che godono di trattamenti di importo inferiore ad euro 8.000 e di età superiore agli anni 70;

Ritenuto, pertanto, di poter rimodulare la misura delle soglie di cui all'art. 5 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008;

Ritenuto di meglio specificare e affinare la nozione di «Soggetto incapiente» allo scopo di rendere più agevole l'accesso dei cittadini al beneficio della Carta acquisti e di rendere più efficiente il processo di verifica dei requisiti;

Ritenuto di esplicitare alcuni aspetti dell'*iter* di verifica delle dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio ai fini di maggior trasparenza nei confronti dei cittadini;

Vista la nota n. 126003 del 27 ottobre 2008, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere, per quanto di competenza sotto il profilo finanziario, nulla da osservare all'ulteriore corso del presente decreto integrativo;

Vista la nota n. 8633 del 28 ottobre 2008, con la quale il Dipartimento delle finanze ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni in merito al testo del presente decreto integrativo;

Decretano:

Art. 1.

Al decreto prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, di cui al preambolo, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'art. 1, comma 1, la lettera *n)* è sostituita dalla seguente: «*n)* "Soggetto incapiente": soggetto la cui imposta netta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulta pari a zero con riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente al momento di richiesta o di verifica, fatta salva la facoltà del richiedente di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito all'imposta netta relativa al periodo d'imposta immediatamente antecedente»;

b) all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole «oppure godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000» sono aggiunte le seguenti: «o di importo inferiore a 8.000 euro se di età pari o superiore a 70 anni»; le parole «il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a euro 6.000» sono sostituite dalle seguenti «il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie»;

c) all'art. 6, alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione si riserva di procedere, anche successivamente all'accreditamento, alla verifica delle eventuali dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio, nonché alla sospensione della disponibilità residua della Carta Acquisti nel caso di non conformità ai requisiti di cui all'art. 5».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il segretario generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
VERBARO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 60

08A09095

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Kazmierczak Dorota Malgorzata, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Kazmierczak Dorota Malgorzata, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di conseguimento del titolo professionale di «Cameriera», rilasciato dal Gruppo di scuole alberghiere e gastronomiche di Gdynia (Polonia), per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Kazmierczak Dorota Malgorzata, cittadina italiana, nata a Gdynia (Polonia) il 19 febbraio 1985 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Normativa pubblici esercizi», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A09053

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Sessolo Lisa, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Sessolo Lisa, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Nadal Marisa S.n.c. in Oderzo (Treviso), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Sessolo Lisa, cittadina italiana, nata a Portogruaro (Venezia) il 4 novembre 1986, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A09054

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Pagnucco Miriam, di titolo di studio estero, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Pagnucco Miriam, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il centro Nadal Marisa S.n.c. in Oderzo (Treviso), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Pagnucco Miriam, cittadina italiana, nata a Pordenone il 15 dicembre 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante disciplina dell'attività di acconciatore, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A08979

DECRETO 7 novembre 2008.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società S.p.A. Tecnogas.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza", convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 2008 con il quale la società Antonio Merloni S.p.A. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato e sono nominati commissari straordinari i sig.ri prof. avv. Massimo Confortini, prof. avv. Antonio Rizzi e dott. Silvano Montaldo;

Visto il decreto in data 16 ottobre 2008, con il quale il Tribunale di Reggio Emilia, su ricorso per la dichiarazione di fallimento della Tecnogas S.p.A., ha convocato d'ufficio il Ministro dello sviluppo economico, all'udienza istruttoria del 18 novembre 2008, ritenendo ricorrere i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 270/1999;

Vista l'istanza in data 27 ottobre 2008 con la quale i commissari straordinari richiedono , a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legge n. 347/2003, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della S.p.A. Tecnogas, con sede in Gualtieri (Reggio Emilia);

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina dell'organo commissariale della società sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

La società Tecnogas S.p.A. , con sede in Gualtieri (Reggio Emilia), c.f. 01984000362 è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori:

prof. avv. Massimo Confortini, nato ad Avezzano, il 16 febbraio 1954;

prof. avv. Antonio Rizzi, nato a Napoli, il 14 dicembre 1965;

dott. Silvano Montaldo, nato a Laigueglia (Savona), il 24 maggio 1957.

II presente decreto è comunicato al Tribunale di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A08980

DECRETO 14 novembre 2008.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e in particolare il punto 18.6 nel quale è previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, il Ministero delle attività produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;

Vista la nota di MCC S.p.a. in data 3 novembre 2008, n. 055537, con la quale si informa che il comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 30 ottobre 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero dello sviluppo economico del seguente soggetto intermediario: Sanpaolo IMI Fondi Chiusi S.G.R. S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva ministeriale del 3 febbraio 2003 citata nelle premesse è accreditata presso il Ministero dello sviluppo economico la società Sanpaolo IMI Fondi Chiusi S.G.R. S.p.A.

2. In conseguenza del predetto accreditamento la società Sanpaolo IMI Fondi Chiusi S.G.R. S.p.a. può richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2008

Il direttore generale: CINTI

08A08860

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 novembre 2008.

Modificazione del decreto 29 dicembre 2003, relativo a progetti presentati per attività di ricerca proposte da costituende società. (Decreto n. 1166/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629 ed i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 2262 del 29 dicembre 2003 e n. 416 del 7 marzo 2006, con i quali, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca n. S645 presentato dalla Idi Farmaceutici S.p.A. ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629;

Vista la nota del 16 ottobre 2008 pervenuta in data 27 ottobre 2008 prot. n. 9506, con la quale l'Istituto Intesa San Paolo S.p.A., ha comunicato che, a seguito delle verifiche condotte dall'esperto scientifico e dall'Istituto stesso, il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università, non risulta soddisfatto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 2262 del 29 dicembre 2003 e n. 416 del 7 marzo 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5645 presentato dalla Idi Farmaceutici S.p.A., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003 e rettificato con decreto direttoriale n. 416 del 7 marzo 2006, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003 e rettificato con decreto direttoriale n. 416 del 7 marzo 2006, per il progetto n. S645 presentato dalla Idi Farmaceutici S.p.A. per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 475.600,00 e il credito agevolato è conseguentemente aumentato di euro 475.600,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni dei predetti decreti dirigenziali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S645-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S645-P del 12/02/2001 Comitato del 24/06/2003
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Riparazione tissutale ricostruzione dell''epitelio congiuntivale in vitro e sua applicazione chimica

  Inizio: 01/07/2002

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 12/02/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  IDI FARMACEUTICI S.P.A.

  POMEZIA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 4.756.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.756.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 4.756.000,00	€ 0,00	€ 4.756.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.756.000,00	€ 0,00	€ 4.756.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S645-P

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.426.800,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	3.091.400,00

Sezione D - Condizioní Specifiche

08A08814

DECRETO 7 novembre 2008.

Modificazione del decreto 24 luglio 1998, relativo a progetti presentati per l'attività di ricerca proposte da costituende società. (Decreto n. 1169/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1 988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 5 maggio 1998, ed in particolare per il progetto n. 064064 presentato dalla ABB Muratori SpA, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto la delibera del 24 luglio 1998, con la quale è stato ammesso al finanziamento il progetto n. 064064 presentato dalla ABB Muratori SpA così come dalla proposta formulata dal Comitato nelle riunioni del 5 maggio 1998;

Viste le note dell'istituto Intesa San Paolo SpA dell'11 luglio 2008 pervenuta in data 28 luglio 2008, prot. n. 4306, con la quale ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dal soggetto richiedente rispetto a quanto deliberato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'8 ottobre 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica della delibera del 24 luglio 1998;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

064064 ABB Muratori SpA - Ariccia (Roma)

«Pannello di protezione, misura e controllo per linee ferroviarie alimentate in corrente continua, dotato di diagnostica e comunicazione».

Rispetto a quanto deliberato in data: 24 luglio 1998;

Variazione della titolarità in capo alla ABB SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08815

DECRETO 7 novembre 2008.

Modificazione del decreto 30 dicembre 2005, relativo a progetti presentati per attività di ricerca proposte da costituende società. (Decreto n. 1170/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 6 luglio 2005, ed in particolare per il progetto n. 7025 presentato dalla Altergon Italia S.r.l., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 9536 presentato dalla 7025 presentata dalla Altergon Italia S.r.l., è stato ammesso alle avegolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il supplemento istruttorio in data 29 luglio 2008 pervenuto in data 4 agosto 2008, prot. n. 6942, con la quale l'Istituto convenzionato ha comunicato le variazioni contrattuali avanzate dal soggetto richiedente rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'8 ottobre 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

7025 Altergon Italia S.r.l. - Pietradefusi (Avellino) «Produzione biotecnologica di condroitina solfato».

Rispetto a quanto decretato in data: 30 dicembre 2005.

Fusione per incorporazione da parte della Altergon Italia S.r.l. della controllata La Belle S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A08816

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 ottobre 2008.

Ricostituzione della Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai con contratto a tempo indeterminato, presso la sede INPS di Latina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto del direttore n. 19 del 7 1uglio 2004, con il quale è stata ricostituita la Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione;

Considerato che il citato organismo collegiale è scaduto per trascorso quadriennio di attività e che, pertanto, si deve provvedere alla sua ricostituzione;

Considerato altresì, che l'ufficio ha provveduto ad interpellare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro dell'agricoltura operanti nella provincia di Latina;

Ritenuto che il grado di rappresentatività sia da rilevarsi essenzialmente dalle comunicazioni delle rispettive organizzazioni circa il numero degli iscritti e la capillarità sul territorio della provincia; dalla partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro trattate presso la direzione provinciale; dalla partecipazione alla stipula del contratto integrativo provinciale per gli operai agricoli florovivaisti stipulato in data 15 maggio 2005; nonché dall'accordo provinciale *extra legem* stipulato in data 5 febbraio 2005; dalla presenza in altri organismi collegiali esistenti nell'ambito provinciale;

Considerato che oggetto del trattamento sostitutivo della restribuzione sono gli operai agricoli salariati fissi e gli altri lavoratori a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda e che tali caratteristiche sono prevalentemente individuali nelle aziende agricole con una certa struttura più che in quelle diretto coltivatrici;

Ritenuto nella ripartizione di posti, di non doversi discostare da quella effettuata con il precedente decreto n. 19 del 7 luglio 2004;

Viste le designazioni dei rappresentanti della direzione provinciale dell'INPS di Latina e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Decreta:

È ricostituita, presso la sede dell'INPS di Latina, la Commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai con contratto a tempo indeterminato che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

La Commissione è composta:

dott. Guarino Vincenzo - dirigente D.P.L. di Latina - presidente;

dott.ssa Caprì Giulia - funzionario amministrativo D.P.L. Latina - supplente;

dott.ssa Magnabosco Manuela - rappresentante Ministero politiche agricole e forestali - membro effettivo;

sig.ra Cabasi Miriam - rappresentante Ministero politiche agricole e forestali - membro supplente;

dott. Luciani Alessandro - direttore I.N.P.S. di Latina - membro effettivo;

dott. D'Angelo Alberto - Funzionario I.N.P.S. di Latina - Membro supplente;

Membri rappresentanti dei datori di lavoro:

dott. D'Arcangeli Mauro - ass. provinciale imprenditori agricoli - membro effettivo;

dott.ssa Tebaldi Roberta - ass. provinciale imprenditori agricoli - membro effettivo;

rag. Dorati Michela - ass. provinciale imprenditori agricoli - membro supplente;

rag. Zeoli Luca - ass. provinciale imprenditori agricoli - membro supplente;

sig. Marroni Pio - Federazione provinciale coltivatori diretti - membro effettivo;

sig.ra D'Aietti Patrizia - Federazione provinciale coltivatori diretti - membro supplente;

Membri rappresentanti dei lavoratori:

sig. Siracusa Eugenio - C.G.I.L. - membro effettivo;

sig. Gioia Giovanni - C.G.I.L. - membro supplente;

sig.ra Priori Tiziana - C.I.S.L. - membro effettivo;

sig. Bellezza Rosario - C.I.S.L. - membro supplente;

sig. Passeretti Antonio - U.I.L. - membro effettivo;

sig. Russo Marco - U.I.L. - membro supplente;

sig. La Starza Pasquale - U.G.L. - membro effettivo

sig. Chinappi Valeria - U.G.L. - membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - parte II - serie generale.

Latina, 31 ottobre 2008

Il direttore provinciale: GUARINO

08A08859

DECRETO 6 novembre 2008.

Sostituzione di un componente in rappresentanza della UIL presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 9 marzo 1989, n.88;

Viste le circolari ministeriali n. 31 e n. 39 rispettivamente del 14 e 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 3 del 17 ottobre 2006, con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Avellino, il Comitato Provinciale I.N.P.S. per il quadriennio 2006-2010, come previsto dall'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989;

Vista la lettera del 3 novembre 2008 con la quale il Sig. Festa Antonio, designato dalla UIL, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino;

Vista la nota del 3 novembre 2008 con la quale la UIL ha designato, in sostituzione del sig. Festa Antonio, dimissionario, il sig. Forte Giacomantonio, nato a Lapio (Avellino) il 15 marzo 1949 e domiciliato selettivamente presso la UIL, sita in Avellino alla via F.lli Bisogno, 27/A;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Forte Giacomantonio, come sopra identificato, è nominato componente, in rappresentanza della UIL, in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Avellino.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.

Avellino, 6 novembre 2008

Il direttore provinciale: BIONDI

08A09059

DECRETO 7 novembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Peto Eneo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il Sig. Peto Eneo ha chiesto il riconoscimento del titolo di Infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1», e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella, fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal Sig. Peto Eneo, nato a Berat (Albania) il giorno 23 aprile 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il Sig. Peto Eneo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dala permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09063

DECRETO 10 novembre 2008.

Nomina di un componente effettivo della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli per la provincia di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto in particolare l'art. 14 della suddetta legge che prevede l'istituzione presso ogni sede dell'INPS della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto n. 41/Dir del 22 maggio 2003 con il quale è stata ricostituita la Commissione in parola presso la sede dell'INPS di Forlì-Cesena;

Considerato che con il predetto decreto veniva nominato presidente il dott. Danilo Dalmonte, allora direttore della direzione provinciale del lavoro di Forlì-Cesena;

Vista la necessità di sostituire il suddetto direttore cessato dal servizio per pensionamento dal 1° maggio 2008;

Considerato che la funzione di presidente è assolta per legge dal direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro competente e che in caso di sua assenza o legittimo impedimento l'esigenza di assicurare l'esercizio e la continuità della predetta funzione potrà essere garantita da un funzionario dal medesimo delegato in sua sostituzione;

Decreta:

Il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Forlì-Cesena è nominato componente effettivo della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli per la provincia di Forlì-Cesena in qualità di presidente.

In caso di assenza o legittimo impedimento sarà sostituito da un funzionario all'uopo delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 10 novembre 2008

Il direttore provinciale: D'ATRI

08A08858

DECRETO 12 novembre 2008.

Variazione della denominazione dell'acqua minerale «EA» di Tornolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 7 ottobre 2008, conta quale la Società Norda s.r.l. con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «EA» che sgorga nel territorio del comune di Tornolo (Parma) in «Reale di Tornolo»;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2002, n. 3451 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «EA»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «EA» che sgorga nel territorio del comune di Tornolo (Parma) in «Reale di Tornolo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta provinciale competente per territorio.

Roma, 12 novembre 2008

Il direttore generale: OLEARI

08A09060

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 novembre 2008.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2008.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2008 la dotazione di euro 205.589.000,00;

Visto, il comma 5, dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005, registro 9, foglio 142, con il quale in attuazione dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2007, prot. n. C2/1060 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, in data 5 ottobre 2007, registro 9, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 29 ottobre 2007, n 252 , con il quale e stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2007;

Visto l'art. 1, comma 376 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, con legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stato disposta, tra l'altro, 1' istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 2008, n. 28, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 2 luglio 2008, reg. 7, foglio 168, con in quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito, tra l'altro, al Sottosegretario di Stato, sen. Mario Mantovani, la delega all'esercizio delle funzioni inerenti le materie della Direzione generale per le politiche abitative;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 luglio 2008;

Considerato che in attuazione dell'art. 84, comma l-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la dotazione del Fondo per l'anno 2008 è stata ridotta di euro 20.032,71 e che pertanto la disponibilità da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ammonta complessivamente ad euro 205.568.967,29;

Decreta:

1 . La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualità 2008 ad euro 205.568.967,29 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni delle regioni e province autonome al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, concernenti l'entità dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualità cui si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti all'anno precedente iscritti in bilancio, già indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le comunicazioni pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione ai fini dei riparti di che trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2008

Il Sottosegretario di Stato: MANTOVANI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 183

ALLEGATO

Legge 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO

Ripartizione della disponibilità 2008 (euro 205.568.967,29)

Regioni e Province autonome	A	B	Riparto 2008 (A+B)
	Riparto del 90%	Riparto del 10%	
Piemonte	14.659.351,78	136.666,80	14.796.018,58
Valle d'Aosta	963.483,28	156.581,65	1.120.064,93
Lombardia	29.088.817,05	4.485.135,93	33.573.952,98
Trento	1.879.202,09	394.574,02	2.273.776,11
Bolzano	1.880.239,77	394.791,90	2.275.031,67
Veneto	12.037.845,76	1.729.848,19	13.767.693,95
Friuli-Venezia Giulia	3.728.282,55	782.823,43	4.511.105,98
Liguria	6.382.834,22	649.928,67	7.032.762,89
Emilia-Romagna	15.140.655,82	2.227.887,52	17.368.543,34
Toscana	11.062.303,69	1.927.178,94	12.989.482,63
Umbria	3.396.427,67	259.279,04	3.655.706,71
Marche	4.524.955,22	313.000,34	4.837.955,56
Lazio	19.389.619,66	3.363.315,92	22.752.935,58
Abruzzo	3.715.094,75	5.365,82	3.720.460,57
Molise	1.639.573,03	0,000	1.639.573,03
Campania	17.718.396,68	313.509,00	18.031.905,68
Puglia	11.431.386,13	2.400.235,71	13.831.621,84
Basilicata	2.214.586,99	78.737,14	2.293.324,13
Calabria	5.214.749,64	93.141,95	5.307.891,59
Sicilia	14.971.244,64	10.684,04	14.981.928,68
Sardegna	3.973.020,14	834.210,72	4.807.230,86
Totale	**185.012.070,56**	**20.556.896,73**	**205.568.967,29**

08A09058

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

DELIBERAZIONE 7 novembre 2008.

Modificazione al regolamento concernente gli organi dell'Istituto. (Deliberazione n. 201/2008).

Il Presidente prof. Iginio Marson, nel proprio ufficio di Borgo Grotta Gigante, assistito dai direttore generale dott. Tiziana Maier;

Vista la legge 30 novembre 1989 n. 399 «Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste»;

Visto il decreto legislativo n. 381 dd. 29 settembre 1999 «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dai Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti in particolare l'art. 7 «Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica», e l'art. 10 «Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca» del medesimo decreto leg.vo sopra citato;

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed in particolare l'art. 8 (autonomia degli enti di ricerca) della stessa;

Richiamato il proprio precedente atto n. 58/2000 dd. 16 maggio 2000 con il quale è stato emanato e trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* il vigente «Regolamento concernente gli organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS»;

Vista la deiibera del C.d.A. n. 4.1.4.2008 dd. 12 giugno 2008 «Modificazioni art. 3 (Consiglio di amministrazione: composizione, nomina) e art. 8 (Collegio dei revisori: composizione, nomina) dei «Regolamento concernente gli organi dell'Istituto» trasmessa, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, legge n. 168/1989, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. 3054/2008 dd. 25 luglio 2008;

Vista la nota prot. n. 773 dd. 16 settembre 2008 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non avendo motivi ostativi, ha espresso parere favorevole alla richiesta di modifica degli art. 3 e 8 del «Regolamento concernente gli organi dell'Istituto»;

Rilevato pertanto di dover provvedere alla emanazione delle modificazioni del Regolamento in oggetto, così come approvate, ed alla conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dei medesimo art. 8, comma 4, legge n. 168/1989;

Delibera:

Art. 1.

Di emanare le modificazioni dell'art. 3 (Consiglio di amministrazione: composizione, nomina) e dell'art. 8 (Collegio dei revisori: composizione, nomina) del «Regolamento concernente gli organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS» nel testo allegato alla presente deiibera di cui costituisce parte integrante (Allegato 1).

Art. 2.

Di trasmettere al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la presente delibera ed il relativo allegato che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Sgonico, 7 novembre 2008

Il presidente: MARSON

ALLEGATO *1*

Modificazioni art. 3 (Consiglio di amministrazione: composizione, nomina) e art. 8 (Collegio dei revisori: composizione, nomina) del «Regolamento concernente gli organi dell'Istituto».

Art. 3.

Consiglio di amministrazione: composizione, nomina

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'ente ed è inoltre composto da:

a) due esperti designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) un professore di ruolo di discipline geofisiche o geologiche dell'Università di Trieste, designato dal rettore della stessa Università;

c) un professore di ruolo di discipline geofisiche o geologiche dell'Università di Udine, designato dai rettore della stessa Università;

d) un rappresentante della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, designato dalla giunta regionale;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), designato dai suo presidente.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante il direttore generale.

Art. 8.

Collegio dei revisori: composizione, nomina

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri scelti tra: magistrati della Corte dei conti e/o dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e/o esperti del Ministero dell'economia e delle finanze e/o esperti.

Almeno due membri del Collegio dei revisori devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.

Essi restano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due mandati successivi.

La nomina dei revisori, e tra essi del presidente, è fatta dal Consiglio di amministrazione.

08A09050

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 13 novembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della direzione regionale della Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento del Servizio della pubblicità immobiliare di Aosta (ex Conservatoria dei RR.II) nel giorno 6 novembre 2008 relativamente ai servizi ipotecari di visure e accettazione delle formalità per assemblee del personale indette dalle OO.SS.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell' Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 13 novembre 2008, prot. n. 115/2008;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Direzione regionale della Valle d'Aosta in data 6 novembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 13 novembre 2008

p. Il direttore regionale: DRAGO

08A09062

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 11 novembre 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 825 del 16 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 1534 dell'8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 24 aprile 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo;

Vista la delibera del Senato accademico del 23 settembre 2008;

Vista la nota di prot. n. 3480 del Ministero dell'università e della ricerca, pervenuta il 14 ottobre 2008, con la quale viene proposto un rilievo per l'art. 42-*bis* - Nucleo di valutazione;

Vistala delibera del Senato accademico del 20 ottobre 2008 con cui all'unanimità viene confermata la delibera del 23 settembre 2008;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Palermo è emanato nella seguente stesura:

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Parte I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e finalità

1. L'Università degli studi di Palermo, di seguito denominata Università, è un'istituzione pubblica avente come finalità inscindibile l'alta formazione e la ricerca scientifica. L'Università concorre a qualificate prospettive di sviluppo in interazione con le espressioni culturali, professionali e istituzionali interessate.

2. L'Università ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

3. L'Università afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico-economico.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università si dota di strutture didattiche, di ricerca e di servizio e si avvale di mezzi finanziari e di beni strumentali di provenienza pubblica e privata.

5. L'accesso all'Università è libero e garantito per tutti coloro che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti di legge.

Art. 2.

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge.

Art. 3.

Didattica e ricerca scientifica

1. L'Università promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi. In armonia con i principi dello sviluppo compatibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.

2. L'Università nel rispetto della legislazione vigente e nei limiti delle disponibilità finanziarie, promuove la cooperazione scientifica e didattica con le università e le strutture di ricerca dell'Unione europea e di altri Paesi. Un apposito regolamento disciplina la figura del «docente e/o scienziato ospite».

3. L'Università, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, assicura ai docenti (professori, ricercatori) l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici. Nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche presso altri centri nazionali e internazionali.

4. L'Università, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca scientifica, adotta forme di programmazione, pubblicizzazione e valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta nelle proprie strutture. anche al fine di assicurare efficienza, responsabilità e verifica delle competenze.

5. L'Università promuove, organizza e valorizza la ricerca, pura ed applicata, all'interno dell'Ateneo anche in collegamento con imprese ed enti terzi.

Art. 4.

Diritto allo studio

1. L'Università assume ogni iniziativa per assicurare le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio e il regolamento generale di Ateneo ne promuove le norme di attuazione, in accordo con le disposizioni legislative vigenti.

2. L'Università realizza la formazione, anche in collaborazione con analoghe istituzioni di altri paesi e con organizzazioni internazionali.

Art. 5.

Attività di gestione e organizzazione amministrativa

1. L'attività amministrativa e di gestione dell'Università si conforma ai seguenti principi e criteri:

a) programmazione e controllo dei risultati della gestione;

b) efficienza e semplicità delle procedure;

c) economicità delle scelte di gestione;

d) definizione delle responsabilità individuali e verifiche periodiche delle competenze, dell'efficienza e delle compatibilità;

e) pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni.

2. In particolare, il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'attività mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro realizzazione e i risultati raggiunti. Deve essere anche reso esplicito il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di cui al successivo comma 5.

3. risultati del controllo di gestione formano oggetto di valutazione nelle decisioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

4. Sono riservati ai dirigenti e, nei casi previsti, ai responsabili di struttura i compiti di amministrazione e di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Università e delle strutture didattiche e scientifiche.

5. Con apposito regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento, l'accesso ai documenti amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione degli atti amministrativi.

Art. 6.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali conseguenti a lasciti, donazioni, sfruttamento industriale di brevetti, di scoperte conseguite nell'Università.

3. Per le spese di investimento, l'Università può ricorrere a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

4. L'Università promuove modalità di reperimento di fondi anche attraverso il ricorso a prestazioni a pagamento per conto di committenti esterni.

Art. 7.

Rapporti e convenzioni con enti esterni

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio, stabilire rapporti con enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi, società di capitali, nonché ad altre forme associative non commerciali. L'Università può svolgere tali attività anche mediante partecipazione finanziaria.

2. L'Università può svolgere attività di formazione, ricerca, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria, regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati.

3. Abrogato.

4. L'Università promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse italiane o estere.

5. Le azioni per attuare tali finalità sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.

6. La partecipazione dell'Ateneo a società di capitali avviene su conforme deliberazione degli Organi di governo dell'Ateneo. Il consiglio di amministrazione, prima di deliberare sulla proposta motivata del senato accademico, dovrà acquisire il parere preventivo dei Revisori dei Conti.

Art. 8.

Diritto all'informazione

1. L'Università riconosce nel diritto alla informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione del corpo docente, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.

2. Abrogato.

Art. 9.

Regolamenti

1. L'Università utilizza lo strumento dei regolamenti per dare piena attuazione alle disposizioni del presente statuto e realizzarne le finalità.

2. I regolamenti sono deliberati dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dallo statuto, e sono emanati con decreto del rettore. Entrano in vigore il giorno successivo all'emanazione, salvo diversa previsione contenuta nel decreto. I regolamenti sono pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale e con le modalità previste dal regolamento generale d'Ateneo.

3. Nel rispetto delle disposizioni normative dello statuto e dei regolamenti di Ateneo le strutture didattiche e di ricerca possono dotarsi di appositi regolamenti per disciplinare il proprio funzionamento, deliberati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti. I regolamenti dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate con autonomia di spesa devono essere approvati dal consiglio di amministrazione.

4. I regolamenti delle strutture decentrate dovranno essere trasmessi all'amministrazione centrale che provvederà alla relativa pubblicazione.

Parte II

ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

Capo I

NORME GENERALI

Art. 9-bis.

Eleggibilità negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca.

1. Per la nomina alle cariche elettive dei professori di ruolo e fuori ruolo e dei ricercatori é richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica, fatte salve specifiche riserve di legge.

2. Non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano già ricoperto, con continuità, la medesima carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata di due mandati interi.

2-*bis*. Se l'eletto viene nominato in corso d'anno al triennio che segue l'elezione verrà aggiunta la parte di anno ove la stessa sia inferiore a sei mesi, mentre il mandato verrà ridotto di tale parte ove la stessa sia superiore a sei mesi.

2-*ter*. Nei casi in cui si verifichi una soluzione di continuità all'interno del periodo di due mandati consecutivi svolti dal medesimo soggetto, quest'ultimo sarà ulteriormente rieleggibile solo se l'interruzione avrà una durata superiore a sei mesi. Non costituiscono motivo di soluzione di continuità le interruzioni dei mandati per lo svolgimento delle ordinarie procedure elettorali.

3. Le candidature alle cariche elettive devono essere avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale.

4. Nel rispetto della libertà di opinione e di associazione di tutti coloro che operano nell'Università, non possono accedere a cariche elettive gli appartenenti ad associazioni segrete, non manifeste e/o vietate dalla legge. Ove ciò si verifichi ne consegue l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali per ricoprire la carica resasi vacante.

5. Per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali, qualora un membro elettivo si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive, o comunque nell'arco di un anno registri più del 50% di assenze, si procederà alla sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di un primo dei non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.

6. Le rappresentanze delle categorie nei diversi organi previsti dallo Statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da eleggere.

Capo II

ORGANI DI GOVENO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 10.

Organi di governo dell'università

1. Sono organi di governo dell'Università il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Rettore.

2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo dell'Università - redatti sulla base della registrazione del dibattito - sono pubblici e saranno resi disponibili tempestivamente per la consultazione ai sensi della legge n. 241/1990. I dispositivi delle delibere, al pari degli ordini del giorno, saranno affissi all'albo dell'Ateneo.

Art. 11.

Norme generali riguardanti la eleggibilità negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca

(Abrogato)

Art. 12.

Senato accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo al quale sono affidate le attività di indirizzo, di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori. e dei diritti degli studenti. Esercita tutti i compiti che la legge o il presente Statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi;

b) coordina l'attività scientifica e didattica dell'Ateneo;

c) approva l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;

d) elabora ed approva il Regolamento generale di Ateneo;

e) formula i piani di sviluppo dell'Ateneo, sulla base delle richieste e delle indicazioni espresse dalle Facoltà e dai Dipartimenti;

f) istituisce, attiva e disattiva i Dipartimenti, le strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

g) delibera in secondo grado le richieste di afferenza ai Dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;

h) formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalità di verifica dell'attività di professori, ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;

i) valuta la relazione annuale del Direttore Amministrativo in ordine alla gestione del personale tecnico-amministrativo esprimendo su di essa parere obbligatorio da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;

j) nell'ambito delle disponibilità finanziarie del bilancio assegna alle Facoltà i posti di professore e ricercatore e propone al Consiglio di Amministrazione la destinazione dei posti di personale tecnico-amministrativo e delle risorse finanziarie che pervengono all'Ateneo;

k) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche dei fondi previsti in bilancio per il finanziamento della ricerca e, sentite le commissioni scientifiche consultive, propone al Consiglio di Amministrazione i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca;

l) approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca, elaborate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che il Rettore presenta al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

m) formula, sentite le Facoltà, i Dipartimenti e le strutture decentrate e di servizio, il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

n) dà parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

o) elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale il Consiglio di Amministrazione formula il bilancio;

p) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti e, in particolare, approva le modifiche allo Statuto dell'Ateneo con le modalità stabilite dal successivo art. 49;

q) delibera la partecipazione a società di capitali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7.

3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico, nonché in seduta straordinaria, su iniziativa del Rettore stesso, ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

a-bis) il pro Rettore vicario senza voto deliberativo;

a-ter) il pro Rettore vicario, in caso di assenza o impedimento del Rettore, presiede le sedute del Senato Accademico con voto deliberativo;

b) il Direttore Amministrativo, con voto consultivo, con funzioni di segretario verbalizzante o, in caso di sua assenza o impedimento, il funzionario più alto in grado;

c) i Presidi delle Facoltà;

d) due rappresentanti dei professori straordinari e ordinari, di ruolo e fuori ruolo, due rappresentanti dei professori associati, di ruolo e fuori ruolo e due rappresentanti dei ricercatori. L'elezione avviene su base di Ateneo e con voto limitato nell'ambito delle singole componenti;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

f) quattro rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti dell'Ateneo.

5. Il Senato Accademico, esclusivamente nella sua componente elettiva, dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dalla data del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo *status* di studente dell'Ateneo.

6. Il Senato Accademico può costituire al suo interno una giunta alla quale attribuire compiti istruttori e/o esecutivi.

Art. 13.

Il consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo, sulla base delle linee programmatiche di sviluppo formulate dal Senato Accademico, fatte salve le autonomie dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:

a) sentito il Senato Accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attività e di sviluppo dell'Ateneo, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;

b) elabora ed approva il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, previo parere del Senato Accademico;

c) approva il piano di sviluppo edilizio formulato dal Senato Accademico, prende le iniziative per la sua esecuzione, vigila sulla gestione dello stesso e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare;

d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;

e) approva i contratti e le convenzioni che non rientrino nelle competenze dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7;

f) esprime parere sui Regolamenti dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate;

g) promuove attività culturali, sportive, ricreative e di orientamento mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o private e avvalendosi altresì di associazioni e cooperative studentesche;

h) delibera la partecipazione a società di capitali, nel rispetto di quanto previsto dall'art.7.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

a-bis) il pro Rettore vicario senza voto deliberativo;

a-ter) il pro Rettore vicario, in caso di assenza o impedimento del Rettore, presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione con voto deliberativo;

b) il Direttore Amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;

c) nove rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori (tre per fascia);

d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

e) tre rappresentanti degli studenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dalla data del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo.

Art. 14.

Il rettore

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Università.

2. Il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, dispone la pubblicazione degli ordini del giorno e dei dispositivi delle delibere entro il quindicesimo giorno successivo a ciascuna seduta;

b) promulga lo Statuto e i Regolamenti approvati dagli organi competenti;

c) esercita l'autorità disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

d) stipula gli accordi di cooperazione (interuniversitari e internazionali), i contratti e le convenzioni, tranne quelli di competenza delle strutture decentrate;

e) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università;

f) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di professori e ricercatori;

g) presenta al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Rettore è eletto tra i docenti dell'Ateneo, con una anzianità nei ruoli della docenza di almeno cinque anni, che all'atto della candidatura siano professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, e che abbiano depositato, presso l'Ufficio elettorale dell'Università, la propria candidatura.

Il Rettore dura in carica tre anni accademici.

4. La candidatura deve essere accompagnata da:

a) un documento programmatico;

b) il nome del Pro-Rettore vicario;

c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non inferiore a cento.

5. La candidatura alla carica di Rettore va presentata entro il termine non differibile di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovrà precedere di almeno quaranta giorni la data della prima votazione.

6. Votano per l'elezione del Rettore:

a) i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori.

b) abrogato;

c) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facoltà;

d) il personale tecnico-amministrativo con le seguenti modalità:

1. i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Facoltà, nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico con voto diretto;

2. tutto il restante personale tecnico-amministrativo con voto pesato nella misura del 10% di tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data della elezione, e attribuito secondo il rapporto tra i voti validi espressi e il numero degli aventi diritto al voto.

7. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di nomina nel ruolo di professore di prima fascia e a parità di nomina nel ruolo il più anziano di età.

8. Il Rettore nomina il Pro Rettore vicario scelto tra i Professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, che lo coadiuva, anche assumendo responsabilità delegate in settori di attività, e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

Capo III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E ORGANI RELATIVI

Art. 15.

Strutture didattiche e di ricerca

1. Sono strutture didattiche dell'Università le Facoltà, i Corsi di Laurea, i Corsi di laurea magistrale le Scuole di Specializzazione, i Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca e i Corsi di Master universitario.

2. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali ed i Centri Interuniversitari.

3. L'Università di Palermo può attivare, qualora se ne ravvisino i vantaggi ai fini di una migliore organizzazione, forme di autonomia gestionale ed amministrativa concernenti determinate strutture didattiche e di ricerca, ivi compresi i Poli didattico scientifici presso le sedi decentrate.

Art. 16.

Facoltà

1. Nelle Facoltà sono istituiti i Consigli di Corso di Studio, articolati in Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Specialistica, Corsi di Specializzazione e Corsi di Master universitario.

2. Laddove esistano più Corsi di Studio, la Facoltà ne coordina le attività didattiche comuni.

Art. 17.

Consigli di facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è l'organo di governo della Facoltà.

2. Il Consiglio di Facoltà è presieduto dal Preside che lo convoca con modalità definite dal Regolamento di Facoltà.

3. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

a) la presentazione al Senato Accademico dei piani di sviluppo elaborati dalle strutture didattiche ad esso afferenti;

b) l'elaborazione e la modifica per l'approvazione da parte del Senato Accademico delle norme statutarie riguardanti la Facoltà e i Corsi di Studio ad essa afferenti in un quadro di validità nazionale degli ordinamenti e nel rispetto dei principi generali dello Statuto di Ateneo;

c) la richiesta di nuovi posti in organico di professore e ricercatore previo parere dei consigli di Dipartimento e dei consigli di corso di studio;

d) il coordinamento dei mezzi e delle attrezzature per lo svolgimento della didattica, in collegamento con le attività dei Dipartimenti;

e) la ripartizione dei fondi destinati alla didattica;

f) il reclutamento dei professori e dei ricercatori su proposta dei consigli di Dipartimento e dei consigli di corso di studio;

g) la deliberazione dell'afferenza dei professori e dei ricercatori, ai consigli di corso di studio;

h) il controllo in modo effettivo del regolare ed efficace svolgimento dell'attività didattica;

i) la gestione delle biblioteche centrali di Facoltà, secondo apposito Regolamento emanato dallo stesso consiglio nel rispetto della legislazione vigente;

j) procedere, annualmente, alla programmazione didattica, all'assegnazione del carico didattico ai professori di ruolo ed ai ricercatori ed alla approvazione del manifesto degli studi, nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo;

k) l'elaborazione e l'approvazione del Regolamento di Facoltà;

l) ogni altra attività prevista dalla legge o dagli ordinamenti universitari nazionali, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti.

4. Il Consiglio di Facoltà delega, con apposita deliberazione, ai consigli di corso di studio, quei poteri che ritiene opportuno conferire in base alle effettive necessità di snellimento e di maggior efficacia delle sue attività, evitando sovrapposizioni di organismi e compiti.

5. Sono comunque di pertinenza dei Consigli di Facoltà, i compiti di cui ai punti *a), d), e), f).*

6. Per quanto riguarda i restanti punti, il Consiglio di Facoltà potrà delegarli o meno a seconda che essi riguardino un solo consiglio di corso di studio o più di uno. Nel secondo caso esso è tenuto a deliberare dopo avere sentito il parere dei consigli di corso di studio interessati. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di parere, il Consiglio di Facoltà può deliberare anche in assenza del parere richiesto.

7. Il Consiglio di Facoltà elegge il Preside e la Giunta di Presidenza la cui composizione e i compiti ad essa demandabili sono definiti dal Regolamento di Facoltà.

8. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

a) il Preside che lo presiede e lo convoca con modalità definite dal Regolamento di Facoltà;

b) i professori ed i ricercatori;

c) gli incaricati stabilizzati afferenti al corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;

d) una rappresentanza degli studenti pari al 20% del numero dei componenti di cui alla lettera *b)*; gli studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti;

e) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferenti alla Facoltà.

9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di studio.

10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto è regolata secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione è estesa a tutti gli appartenenti al Consiglio di Facoltà, fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali.

Art. 18.

Preside di facoltà

1. Il Preside è responsabile della gestione della Facoltà.

2. Convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni.

3. In particolare, il Preside:

a) coordina l'attività dei Consigli di Corso di Studio, sovrintendendo al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà ed esercitando, d'intesa con i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo;

b) rappresenta il Consiglio di Facoltà nei rapporti con l'esterno.

4. Il Preside è eletto da tutti i componenti del Consiglio di Facoltà.

5. Il Preside è eletto tra i professori straordinari e i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo della Facoltà. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il Preside dura in carica tre anni accademici.

Art. 19.

Consigli di corso di studio della facoltà

1. I Consigli di Corso di Studio di Facoltà sono articolati in:

a) Consigli di Corso di Laurea;

b) Consigli di Corso di Laurea magistrale;

c) Consigli di Scuole di Specializzazione;

d) Consigli di Scuole di Dottorato.

Possono essere altresì costituiti, su delibera motivata dei consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di studio interessati, uno o più consigli di classe e/o interclasse che

comprendono più corsi di studio, disciplinarmente affini per obiettivi formativi.

I poteri e le competenze dei consigli di classe e/o interclasse coincidono con quelli dei consigli di corso di studio che sostituiscono.

2. I Consigli di Corso di Studio hanno il compito di:

a) coordinare, sentiti i Dipartimenti, le attività di insegnamento e di studio;

b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attività didattica del corso di Studio;

c) coordinare i programmi dei corsi;

d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;

e) costituire le commissioni di esame per i Corsi di Studio;

f) proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico afferenti al corso di studio e le relative modalità di copertura;

g) proporre al Consiglio di Facoltà l'utilizzazione dei posti;

h) proporre al Consiglio di Facoltà l'assegnazione ai Docenti dei compiti didattici;

i) formulare al Senato Accademico le richieste di professori a contratto;

j) formulare al Consiglio di Facoltà indicazioni e richieste di posti di professore e ricercatore da inserire nel piano triennale di sviluppo;

k) formulare ed approvare il Regolamento organizzativo del consiglio di corso di studio;

l) eleggere una Giunta di Presidenza la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal Regolamento;

m) eleggere il Presidente;

n) approvare il proprio manifesto degli studi;

o) elaborare gli emendamenti del piano triennale di sviluppo da presentare al Senato Accademico tramite la Facoltà;

p) formulare indicazioni e richieste da inserire nel piano di sviluppo della Facoltà.

3. I consigli di corso di studio hanno l'obbligo di elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario accademico e dell'impegno orario di ciascun professore, ricercatore e assistente r.e.

4. Ciascun Consiglio di Corso di Studio dovrà istituire un Osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da professori, ricercatori, sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con i compiti previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo.

5. È fatto obbligo che il Regolamento preveda l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del mancato rispetto da parte dei professori e ricercatori. per quanto attiene agli impegni didattici programmati.

6. Abrogato.

7. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da:

a) il Presidente che lo presiede e lo convoca con le modalità definite dal Regolamento del Consiglio di Corso di Studio;

b) tutti i professori ed i ricercatori afferenti al corso;

c) abrogato;

d) i professori ed i ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;

e) abrogato;

f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere *b), d)*;

g) abrogato;

h) tutti i docenti con insegnamento non ricompresi nelle lettere *b)* e *d)* con voto consultivo. Le modalità di partecipazione saranno definite da appositi Regolamenti di Facoltà.

8. I componenti di cui alla lettera *f)* contribuiscono al numero legale solo se presenti.

9. Gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio.

10. I componenti del Consiglio che partecipano alle sedute con voto consultivo non vanno computati per la determinazione del numero legale.

11. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto è regolata secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione è estesa a tutti gli appartenenti al Consiglio di Corso di Studio, fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali.

12. Le afferenze ai Consigli di Corso di Studio sono determinate con procedure definite nei Regolamenti di Facoltà.

Art. 19-bis.

Consigli di corso di studio di Ateneo

1. I Consigli di Corso di Studio di Ateneo sono articolati in:

Consigli di Corso di Master universitario;

Consigli di Scuole di Dottorato.

2. I Consigli di Corso di Studio di Ateneo hanno il compito di:

a) coordinare le attività di insegnamento e di studio;

b) programmare, organizzare, gestire e valutare l'attività didattica del Corso di Studio;

c) coordinare i programmi dei corsi;

d) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;

e) costituire le commissioni di esame;

f) assegnare le supplenze, gli affidamenti ed i contratti relativi al Corso di Studio;

g) formulare ed approvare il Regolamento organizzativo del Consiglio di Corso di Studio;

h) eleggere una Giunta di Presidenza la cui composizione, durata e compiti sono definiti dal Regolamento;

i) eleggere il Presidente;

j) approvare il proprio manifesto degli studi.

3. I Consigli di Corso di Studio hanno l'obbligo di elaborare ed applicare uno strumento di verifica sull'efficacia e sull'efficienza dei corsi di insegnamento, compreso il rispetto del calendario accademico e dell'impegno orario dei docenti.

4. Ciascun Consiglio di Corso di Studio dovrà istituire un Osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da professori e ricercatori, sorteggiati e da studenti designati su base elettiva, con i compiti previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo.

5. È fatto obbligo che il regolamento preveda l'esercizio del diritto a ricorrere nei riguardi del mancato rispetto da parte dei professori e ricercatori, per quanto attiene agli impegni didattici programmati.

6. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da:

a) il Presidente che lo presiede e lo convoca con le modalità definite dal Regolamento del Consiglio di Corso di Studio;

b) tutti i professori e ricercatori afferenti al corso;

c) gli incaricati stabilizzati afferenti al corso, sino alla cessazione degli incarichi di insegnamento;

d) i professori ed i ricercatori che svolgono per affidamento o supplenza un insegnamento ufficiale nel corso;

e) abrogato;

f) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alle lettere *b), c), d)*;

g) abrogato;

h) tutti i docenti con insegnamento non ricompresi nelle lettere *b)* e *d)* con voto consultivo. Le modalità di partecipazione saranno definite da appositi Regolamenti di Facoltà.

7. I componenti di cui alla lettera *f)* contribuiscono al numero legale solo se presenti.

8. Nei Consigli di Corso di Specializzazione gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio; nei Consigli di Corso di Master universitario gli studenti durano in carica un anno.

9. I componenti del Consiglio che partecipano alle sedute con voto consultivo non vanno computati per la determinazione del numero legale.

10. Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto é regolata secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione é estesa a tutti gli appartenenti al Consiglio di Corso di Studio, fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali.

Le afferenze ai Consigli di Corso di Studio sono determinate con procedure definite nei Regolamenti di Facoltà.

Art. 20.

Presidente del consiglio di corso di studio

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio:

a) presiede il Consiglio di Corso di Studio e lo convoca con modalità previste dal Regolamento;

b) rappresenta il Consiglio di Corso di Studio nei rapporti con l'esterno;

c) è eletto da tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio.

2. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è eletto tra i professori straordinari, tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo componenti del Consiglio e in servizio presso la Facoltà cui afferisce il Corso, o in caso di loro indisponibilità tra i professori associati, di ruolo e fuori ruolo, componenti del Consiglio e in servizio presso la Facoltà cui afferisce il Corso. In prima votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il Presidente resta in carica tre anni accademici.

Art. 21.

Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più Facoltà.

2. Al Dipartimento è attribuita piena autonomia finanziaria, contabile, amministrativa e di spesa. Al Dipartimento possono altresì essere devolute le attribuzioni amministrative, finanziarie e contabili di altre strutture didattiche, scientifiche o di servizio considerate dal Senato Accademico afferenti ad esso esclusivamente a tali fini.

3. I Dipartimenti promuovono, coordinano, verificano e pubblicizzano le attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo professore, ricercatore e assistente r.e., e concorrono alle attività didattiche secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.

4. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università si svolgono nell'ambito dei Dipartimenti.

5. La costituzione di un Dipartimento è deliberata, anche su iniziativa dei professori e ricercatori interessati, dal Senato Accademico che indica la data di attivazione, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, che rende parere vincolante limitatamente alla disponibilità di risorse, locali e personale. La medesima procedura è adottata per eventuali successive modifiche.

6. Ciascun professore, ricercatore ed assistente r.e. afferisce, secondo la propria scelta, ad uno dei Dipartimenti dell'Ateneo nel quale egli svolge, anche in collaborazione con altri, la propria attività di ricerca; il non esercizio del diritto di opzione comporta l'assegnazione di ufficio da parte del Senato Accademico.

7. Al Dipartimento è assegnato il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario, per le attività di ricerca e di didattica ad esso connesse.

8. La disattivazione dei Dipartimenti già costituiti viene deliberata dal Senato Accademico anche su proposta del consiglio di Dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto, ovvero quando il numero dei professori e ricercatori. si riduce ad un terzo rispetto a quello dei professori e ricercatori all'atto della costituzione.

9. Sono organi del Dipartimento:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il direttore.

10. A ciascuna delle sezioni in cui è eventualmente articolato il Dipartimento (o strutture assimilabili) sono assicurate le fondamentali garanzie di autonomia e la piena dignità di ricerca.

Art. 22.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo, di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.

2. Pertanto il consiglio di Dipartimento:

a) elabora ed approva un Regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;

b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;

c) detta i criteri generali per l'impiego del personale assegnato al Dipartimento;

d) adotta le iniziative necessarie per concorrere con le varie strutture didattiche alle relative attività;

e) approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione di accompagnamento;

f) approva le domande di opzione al Dipartimento;

g) approva le richieste di finanziamento ed i bilanci preventivi annuali e pluriennali previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università;

h) determina il fondo a disposizione del segretario amministrativo per le spese di economato, ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università;

i) delibera l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del Direttore;

j) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza;

k) approva quanto predisposto dalla Giunta di Dipartimento;

l) inoltra al Senato Accademico le richieste relative ai piani di sviluppo;

m) esprime parere in ordine alle chiamate e ai trasferimenti dei professori e ricercatori, ed al conferimento di supplenze e di affidamenti da effettuare da parte dei consigli di facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento;

n) esprime parere in ordine alle modifiche al regolamento didattico di Ateneo limitatamente alle discipline di propria pertinenza;

o) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente Statuto, dalla legge, dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento interno.

3. Partecipano alla votazione dei pareri di cui ai punti *m)* e *n)* del comma 2 i soli professori e ricercatori.

4. Il consiglio di Dipartimento è composto da:

a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede, e da tutti i professori, ricercatori e ricercatori a contratto, questi ultimi con voto consultivo, afferenti al Dipartimento;

b) il Segretario Amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;

c) una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca (uno per ciclo) e una rappresentanza degli assegnisti di ricerca ministeriali afferenti al Dipartimento eletta con le modalità previste dal regolamento della Struttura;

d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura del 10% dei professori e ricercatori.

Art. 23.

Giunta di dipartimento

1. La Giunta:

a) dispone, per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di materiale anche bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;

b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Senato Accademico;

c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;

d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo;

e) elabora i bilanci consuntivi e preventivi del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.

2. La Giunta è composta da almeno tre professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, tre professori associati di ruolo e fuori ruolo e due ricercatori ed un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo, oltre che dal Direttore e dal Segretario Amministrativo, quest'ultimo con voto deliberativo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. Se nel Dipartimento i soggetti appartenenti a taluna delle categorie sopra indicate fossero presenti in misura inferiore a quella prevista per la composizione della Giunta, quest'ultima non viene costituita e le sue funzioni vengono svolte dal Consiglio di Dipartimento. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Art. 24.

Direttore di dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;

b) da esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;

c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;

d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;

e) presenta al Consiglio di Dipartimento i bilanci predisposti dalla Giunta, corredati dalle relative relazioni tecniche;

f) designa il proprio sostituto fra i membri della Giunta.

2. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori straordinari o ordinari, di ruolo e fuori ruolo, con regime d'impegno a tempo pieno, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del Rettore. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Art. 25.

Centri interdipartimentali di ricerca

1. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di professori, ricercatori, appartenenti a Dipartimenti diversi.

2. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono costituiti con delibera del Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti interessati.

3. Le modalità per la costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca devono essere contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 25-bis.

Collegio dei direttori di dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è organo consultivo e di proposta del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università, secondo le rispettive competenze, in ordine alla promozione, allo sviluppo ed all'organizzazione della ricerca, e delle strutture dipartimentali.

2. In particolare, esprime pareri:

a) sui criteri di ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse agli stessi assegnate e destinabili: personale tecnico amministrativo, finanziamenti per la ricerca, fondi di funzionamento, attrezzature;

b) sui criteri di assegnazione di borse e assegni comunque destinati alla ricerca.

3. Il Collegio è composto da tutti i Direttori di Dipartimento. Elegge al suo interno il Coordinatore che dura in carica un biennio e si dota di un proprio regolamento.

Art. 25-ter.

Consiglio degli studenti

1. È istituito il «Consiglio degli Studenti di Ateneo», organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche.

2. Il Consiglio degli Studenti è costituito con Decreto del Rettore e dura in carica due anni.

3. Il Consiglio degli Studenti è organo propositivo e consultivo del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sulle materie relative alla didattica e ai servizi agli studenti.

4. Il Consiglio degli Studenti esprime pareri sulle seguenti materie:

a) regolamento didattico di Ateneo;

b) determinazione delle tasse e dei contributi;

c) criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;

d) criteri generali di organizzazione e di attribuzione dei finanziamenti alle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti;

e) piani di sviluppo dell'Università e bilancio di previsione dell'Università.

5. Il Consiglio degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti negli Organismi e nei Centri di Ateneo ove previsto dai relativi regolamenti.

6. Elabora alla fine di ogni anno accademico una relazione sui servizi agli studenti da trasmettere al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di valutazione.

7. Esercita ogni altra funzione che gli sia riconosciuta dallo Statuto, dai regolamenti o dalla legge, riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.

8. Il Consiglio degli Studenti di Ateneo è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico dell'Università;

b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;

c) i rappresentanti degli studenti nel Centro Universitario Sportivo;

d) i rappresentanti degli studenti universitari nel Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio;

e) due rappresentanti degli studenti per ciascuna Facoltà eletti con il sistema maggioritario dagli studenti della stessa Facoltà. Gli eletti risultano essere membri del Consiglio di Facoltà. Ne Consegue che i bandi per l'elezione degli studenti nei Consigli di Facoltà devono prevedere l'elezione di un numero di studenti pari a «N-2» (N è uguale al numero degli studenti da eleggere nei CdF).

Parte III

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Capo I

ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 26.

Libertà di insegnamento

1. Ai professori, ricercatori è garantita la libertà di insegnamento. Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle delibere dei Consigli di Corso di Studio per quanto concerne il coordinamento dei programmi.

2. Il professore di ruolo che, nell'ambito del suo corso di insegnamento, non abbia l'opportunità di realizzare il proprio impegno orario, dovrà avere affidato lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive.

Art. 27.

Doveri didattici dei docenti

1. I professori, ricercatori adempiono nei Corsi di Studio ai compiti didattici previsti dalla legge e dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. È altresì obbligo dei professori e dei ricercatori guidare il processo formativo degli studenti attraverso forme di tutorato didattico, in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Capo II

ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 28.

Programmazione della ricerca

1. L'Università programma su base pluriennale, in accordo con la formulazione dei piani nazionali di sviluppo, la propria attività fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze della ricerca manifestate dalle strutture scientifiche (Dipartimenti e strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.

2. L'Università, in base alle competenze scientifiche di cui dispone, promuove progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo dei settori di base e applicativi.

3. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta ed illustrata in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e presentata alle istituzioni pubbliche di governo e alle forze culturali, sociali e produttive regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 29.

Finanziamento della ricerca

1. Al fine di sviluppare l'attività scientifica e di ricerca, l'Università, fatta salva la priorità dei finanziamenti da parte dello Stato, cura i rapporti con gli enti di ricerca, con le istituzioni pubbliche e con gli enti privati.

2. In particolare, l'Università può stipulare convenzioni con enti pubblici (prioritarie) e privati (aggiuntive) per la realizzazione e il supporto finanziario e gestionale dei piani di sviluppo scientifico di Ateneo in accordo con la programmazione pluriennale.

3. L'Università mette a disposizione delle forze produttive e degli enti pubblici e privati l'esperienza e la competenza maturate all'interno delle proprie strutture. Inoltre, come sede primaria della ricerca e della formazione scientifica, l'Università si propone come consulente permanente di enti pubblici.

4. I Dipartimenti (o strutture assimilate) possono investire aliquote dei proventi derivanti dalle attività di ricerca e consulenza conto terzi per investimenti nella ricerca e nella formazione.

Parte IV

SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO

Art. 30.

Modalità per l'istituzione delle strutture di servizio di ateneo

(Abrogato)

Art. 31.

Struttura organizzativa dell'amministrazione centrale

(Abrogato)

Art. 32.

Struttura amministrativa della amministrazione centrale

1. La struttura tecnico amministrativa è definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo, tenendo conto del Piano di Impiego del personale e delle linee programmatiche dell'Ateneo.

2. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuati dal Direttore Amministrativo.

3. Il Direttore Amministrativo nomina i responsabili delle articolazioni della struttura tecnico amministrativa di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 33.

Servizi e modalità di gestione

(Abrogato)

Art. 34.

Criteri di gestione del patrimonio immobiliare

(Abrogato)

Art. 35.

Direttore amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo viene nominato dal Rettore, su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dalla legge.

2. Il Direttore Amministrativo permane nelle funzioni per un periodo di tre anni solari, rinnovabile a seguito di motivata deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Amministrativo può essere nominato, dopo concorso pubblico, per titoli, anche tra persone estranee all'amministrazione, purché ne abbiano i requisiti; il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato, nei limiti previsti dalla legge.

4 Il Consiglio di Amministrazione determinerà i requisiti professionali ed i titoli richiesti per l'attribuzione dell'incarico.

5. In sede di prima applicazione, il Direttore Amministrativo deve essere nominato entro un mese dalla emanazione del presente Statuto.

6. Il Direttore Amministrativo esercita le competenze previste dalla legislazione vigente.

7. Qualora il contratto del Direttore Amministrativo subisca una interruzione prima della scadenza, il nuovo Direttore Amministrativo viene nominato in corso d'anno e al triennio che segue la designazione verrà aggiunta la parte di anno ove la stessa sia inferiore a sei mesi, mentre il mandato verrà ridotto di tale parte ove la stessa sia superiore a sei mesi.

Art. 36.

Dirigenti e dipendenza dei servizi e delle unità operative

(Abrogato)

Art. 37.

Controllo di gestione

1. L'Università, tramite la costituzione di un apposito ufficio, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del personale tecnico-amministrativo e delle risorse edilizie, finanziarie e di beni, in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3, del presente Statuto.

2. L'Università garantisce all'ufficio per il controllo di gestione i mezzi e le risorse necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

3. L'ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento dei propri compiti, promuove la collaborazione dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate per realizzare il più ampio scambio di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.

4. All'ufficio per il controllo di gestione sono in ogni caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni annuali predisposte dagli osservatori permanenti della didattica dei Corsi di Studio, dai centri di servizi (articolo 40), dai dirigenti o responsabili dei servizi.

5. Il rapporto annuale dell'ufficio per il controllo di gestione deve indicare, tra l'altro, sulla base di criteri di valutazione esplicitamente dichiarati:

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole strutture amministrative e di servizio;

b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;

c) le proposte per ovviare alle difficoltà riscontrate;

d) i suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture esistenti.

6. Il rapporto annuale è inviato ai componenti degli organi di Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

Art. 38.

Piano di impiego del personale

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, redige ogni due anni il piano di impiego del personale sulla base delle esigenze delle strutture.

2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione predispone apposito Regolamento, il quale deve tenere conto delle esigenze dei servizi, della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.

3. Tramite tale piano vengono effettuati l'assegnazione e i trasferimenti del personale, i corsi di qualificazione del personale dell'Ateneo e vengono promosse le «azioni positive», su proposta del Comitato delle Pari Opportunità dell'Ateneo.

Art. 39.

Articolazione delle strutture amministrative

1. La gestione amministrativo-contabile dell'Università è attuata attraverso centri di spesa, definiti come le strutture a cui il bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.

2. I centri di spesa sono distinti in:

a) centri di spesa delegata;

b) centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile.

3. I limiti dei poteri dei centri di spesa sono fissati dal Regolamento generale di Ateneo per la finanza e la contabilità. Nessun centro di spesa può essere affidato a responsabili il cui mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.

4. I centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi organi sono responsabili e stipulano con i terzi contratti e convenzioni.

5. Il Consiglio di Amministrazione istituisce i servizi centralizzati al fine di consentire alle strutture di Ateneo una economia di scala.

6. Possono essere elevati a centri di spesa autonomi i Dipartimenti ed i Centri Servizi di Facoltà.

Art. 40.

Centri di servizi

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può istituire centri di servizi, al fine di favorire l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di professori, ricercatori e studenti con altre istituzioni universitarie italiane ed estere e sostenere le attività didattiche e di ricerca scientifica.

2. I centri di servizi vengono disciplinati da Regolamenti emanati all'atto della loro istituzione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera altresì se costituirli in centri di spesa.

Art. 41.

Regolamento d'ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di direzione delle strutture dell'Università di Palermo, cui sono demandate, a norma del successivo comma, le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Il Regolamento di Ateneo, di cui al comma precedente, è emanato con decreto del Rettore su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti.

3. Il Regolamento di Ateneo può derogare dalle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

Art. 42.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del rettore su deliberazione del Senato Accademico ed è composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti scelto tra il personale collocato a riposo, che ne assume la Presidenza;

b) da quattro componenti effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti previsto dalla legge.

2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 42-bis.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. La composizione, la durata e la disciplina del Nucleo di Valutazione sono demandate al Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 43.

Sistema bibliotecario e archivistico di ateneo

1. Il sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche di Facoltà e di Dipartimento, l'archivio storico di Ateneo e i centri di documentazione, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni.

2. Al sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo sovrintende un comitato di coordinamento, eletto dal Senato Accademico, formato da due tra professori, ricercatori, due funzionari dell'area delle biblioteche, uno studente e un esperto di informatica applicata alla gestione dei beni librari e archivistici; esso formula annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi e le linee di sviluppo del sistema, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza delle biblioteche, fatta salva l'autonomia scientifica delle singole strutture. Il comitato è presieduto da un delegato del Rettore.

3. La gestione e l'indirizzo scientifico-didattico delle biblioteche competono all'organo collegiale della struttura di afferenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facoltà) che li esercitano secondo le modalità previste dal Regolamento del sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo.

4. Con il fine di acquisire, tutelare, archiviare e conservare la documentazione utile alla salvaguardia della propria memoria storica, l'Università provvede a rendere funzionale, dotandolo dei necessari supporti finanziari e di personale e organizzandolo secondo criteri scientifici, l'Archivio Storico di Ateneo. In tale struttura, dotata di autonomia nell'ambito del sistema bibliotecario di Ateneo, confluirà tutta la documentazione relativa alle attività culturali, didattiche e amministrative dell'Ateneo dalla data della fondazione e quella che via via andrà producendosi.

5. La direzione scientifica è affidata ad un comitato la cui formazione e funzione è prevista dal Regolamento di cui al comma 3.

Art. 44.

Sistema museografico e orto botanico

1. L'Università promuove la conservazione, l'arricchimento e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico attraverso il Sistema Museografico dell'Università di Palermo, che comprende i seguenti musei:

a) Musei tematici realizzati presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Università;

b) Orto botanico e Herbarium Mediterraneum.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può costituire ciascuna unità del sistema museale in centro di spesa.

Parte V

RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE

Capo I

CONVENZIONI E CONTRATTI

Art. 45.

Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti

1. È istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un ufficio permanente delle attività relative ai contratti, alle convenzioni ed alla partecipazione a consorzi, con il compito di:

a) verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;

b) indicare metodologie di valutazione anche sulla scorta dei suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture di Ateneo;

c) pubblicare, al termine di ciascun anno, un rapporto sulle attività regolate da contratti, convenzioni e alla partecipazione a consorzi. Tale rapporto dovrà essere corredato da schede riassuntive delle informazioni più significative quali: i contenuti, i contraenti, la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro il più possibile esauriente.

Art. 46.

Acquisizioni di beni e servizi e affidamento di incarichi professionali

1. L'Università provvede all'acquisizione di beni e servizi secondo criteri di trasparenza e all'affidamento di incarichi professionali secondo criteri di riconosciuta professionalità, in conformità alle norme previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Capo II

AZIENDE AUTONOME DELL'UNIVERSITÀ

Art. 47.

Azienda ospedaliera universitaria Policlinico «Paolo Giaccone»

1. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ed in particolare dell'art. , commi 2, lett. *a)*, e 8, all'Azienda Universitaria Policlinico P. Giaccone succede l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, dotata di autonoma soggettività giuridica ed economico-finanziaria, ente strumentale dell'Università degli Studi di Palermo, mediante il quale si realizzano i compiti istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

2. L'attività dell'Azienda è determinata nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le attività di didattica e di ricerca scientifica della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

3. Sono organi dell'azienda:

a) il Direttore Generale;

b) il Collegio Sindacale;

c) l'Organo di Indirizzo, presieduto dal Preside della Facoltà di Medicina.

4. I rapporti tra Università e Regione siciliana verranno regolati da appositi protocolli, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 517199.

Art. 48.

Aziende agrarie

1. L'Università, per le finalità della didattica e della ricerca scientifica nel settore dell'agricoltura, può dotarsi di una azienda agraria di sua proprietà.

2. L'organizzazione e la gestione dell'Azienda Agraria va conformata alle norme previste dal Regolamento di gestione delle Aziende Agrarie.

Parte VI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 49.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facoltà, i Consigli di Corso di Studio e i Consigli di Dipartimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione ed i Consigli di Facoltà e di Dipartimento possono sottoporre al Senato

Accademico proposte, di modifica dello Statuto. Su tali proposte, il Senato Accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.

3. Lo Statuto è emanato dal Rettore secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

4. Le modifiche di Statuto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 50.

Natura dei pareri

1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificato, è da intendersi obbligatoria e non vincolante. Quando non altrimenti specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali l'organo richiedente può deliberare anche in assenza del parere richiesto.

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 51.

Entrata in vigore dello statuto

(Abrogato)

Art. 52.

Elezioni e regole di incompatibilità

(Abrogato)

Art. 53.

Trasferimento delle funzioni della commissione di ateneo

1. Le funzioni della commissione di Ateneo vengono trasferite al Senato Accademico che si insedierà in applicazione dello Statuto.

Art. 54.

Proroga dei regolamenti precedenti

(Abrogato)

Art. 55.

Istituti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto è vietata la costituzione di nuovi istituti.

2. Gli istituti esistenti non potranno comunque essere mantenuti oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Trascorsi tre anni dalla entrata in vigore del presente Statuto, il Senato Accademico provvederà, in ogni caso, alla assegnazione dei professori e ricercatori, delle strutture e delle attrezzature ai Dipartimenti già costituiti o da costituire.

4. Per la composizione del Consiglio di Istituto e per l'elezione del Direttore valgono le norme previste dal presente Statuto per i corrispondenti organi di Dipartimento.

Art. 55 - *bis*.

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 56.

Norme relative alla prima applicazione dello statuto

(Abrogato)

Art. 57.

(Abrogato)

Art. 58.

Norme transitorie

1. Abrogato.

2. Abrogato.

3. Ai fini del presente Statuto gli incaricati stabilizzati sono assimilati ai professori di ruolo di seconda fascia e gli assistenti r.e. ai ricercatori.

4. Le modifiche delle disposizioni relative alla composizione degli Organi Collegiali, di cui agli articoli 17, 19 e 19-*bis*, entrano in vigore al momento dell'avvio del procedimento per il rinnovo della relativa rappresentanza studentesca e comunque non oltre il 15 giugno 2009. Tali elezioni dovranno essere svolte sulla base della nuova composizione di diritto dell'Organo.

Palermo, 11 novembre 2008

Il rettore: LAGALLA

08A09061

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 2008), **coordinato con la legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto a decorrere dal *31 marzo 2009*.»;

b) al comma 5:

1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal *31 marzo 2009*.»;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al *31 marzo 2009* i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 (Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE) come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La disposizione dell'art. 132, comma 1-*bis*, del Codice, introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera *b), ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009*.

4. L'art. 6, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è abrogato.

5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che offrono servizi di accesso a internet (Internet Access Provider) assicurano la disponibilità e l'effettiva univocità degli indirizzi di protocollo internet *a decorrere dal 31 marzo 2009. Fino al 31 marzo 2009 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.*».

Art. 2.

Impiego del personale delle Forze armate

1. All'articolo 7 -*bis*del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente *non superiore a 500* militari delle Forze armate.»;

*b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-*bis»;

*c) al comma 4, le parole: «del decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 1-*bis *e 2*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) come modificato dalla presente legge:

«Art. 7-*bis (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)*. — 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

*1-*bis. *Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore a 500 militari delle Forze armate.*

2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate *di cui ai commi 1 e 1-bis* è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione *dei commi 1, 1-*bis *e 2,* stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'art. 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 2 - *bis.*

Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata

*1. È disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-*bis *della legge 23 febbraio 1999, n. 44. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, è inserito il seguente:

«*Art. 1-*bis (Altre forme eventuali di finanziamento). *— 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-*bis *della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge n. 44 del 1999*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso):

«Art. 1 *(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso).* — 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato:

a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;

b) dai rientri previsti dall'art. 2.»

— Si riporta il testo dell'art. 18-*bis* della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura):

«Art. 18-*bis (Diritto di surroga).* — 1. Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18 è unificato al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo unificato è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.

2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 è esercitato dal concessionario di cui all'art. 19, comma 4.

3. Le somme recuperate attraverso la surroga di ognuno dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.».

Art. 2 - *ter.*

Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

«*4-*bis. *Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo*»;

b) *all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera* c) *sono aggiunte le seguenti:*

«c-bis) *dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera* a)*, del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4;*

c-ter) *dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'articolo 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge*»;

c) *dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:*

«*Art. 7*-bis (Ulteriore regolamento di attuazione). — *1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono*:

a) *la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo*;

b) *la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori*».

Riferimenti normativi:

— Si riportano gli articoli 4 e 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (per l'argomento v. nella nota all'art. 2-bis), come modificati dalla presente legge:

«Art. 4 *(Accesso al Fondo)*. — 1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

a) del delitto di cui all'art. 416-*bis* del codice penale;

b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416 -*bis*;

c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4-bis. *Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo*.».

«Art. 6 *(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo)*. — 1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'art. 5 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all'art. 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;

b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)* del codice di procedura penale;

c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.

c-bis) *dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera* a), *del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'art. 4*.

c-ter) *dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1 dell'art. 4, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione a termini della suddetta legge*.

2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.».

Art. 2 - *quater.*

Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302

1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), *della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo le parole: «il soggetto leso risulti essere» le parole: «, al tempo dell'evento,» sono soppresse*.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Casi di elargizione)*. — 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.».

Art. 2 - *quinquies*.

Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata

1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) *il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale*;

b) *il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.*

2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nella nota all'art. 2-*quater)*:

«Art. 4 *(Elargizione ai superstiti)*. — 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.».

— Per il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 v. nei riferimenti normativi all'art. 2-*quater*.

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale:

«Art. 51 *(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416 -*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'art. 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

Art. 3.

Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina

1. Per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

	2008	*2009*	*2010*	*2011*
Ministero della giustizia	—	*7.193.000*	*11.212.000*	*290.000*
Ministero dell'interno	*3.000.000*	*30.307.000*	*19.785.000*	*19.785.000*
Ministero della salute	—	—	*9.473.000*	—
Totale	*3.000.000*	*37.500.00*	*40.470.000*	*20.075.000*

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

«Art. 14 *(Esecuzione dell'espulsione)*. — 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, dell'art. 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

5-*bis*. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione e di espulsione, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

5-*ter*. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-*bis*, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere *a)* e *c)*, ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-*quater*. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-*ter*, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-*ter*, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.

5-*quinquies*. Per i reati previsti ai commi 5 -*ter*e 5-*quater* si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-*ter*, primo periodo, e 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.».

Art. 3 - *bis*.

Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari

1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«*1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.*

1-bis. *Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore*»;

b) *il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

«*2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:*

a) *partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;*

b) *ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera* a)*, delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.*

2-bis. *Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.*

2-ter. *Ai fini dell'applicazione dei commi 1*-bis *e 2*-bis, *la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera* b)*, è rilevata dal procuratore della Repubblica*».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante l'approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. — *1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.*

1-bis. *Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.*

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) *partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;*

b) *ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera* a), *delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.*

2-bis. *Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.*

2-ter. *Ai fini dell'applicazione dei commi 1*-bis *e 2*-bis, *la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera* b), *è rilevata dal procuratore della Repubblica.*

3. L'ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

5. Sono abrogati gli articoli 32, comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A09092

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, recante: «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.».

Il decreto-legge 29 settembre 2008, n. 150, recante: «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 2008.

Si comunica che, a decorrere dal 23 novembre 2008, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'art. 1, comma 2, della legge 20 novembre 2008, n. 183, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2008.

08A09091

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 20 e 21 novembre 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2542
Yen	119,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,635
Corona danese	7,4524
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84210
Fiorino ungherese	269,94
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,8500
Nuovo leu romeno	3,8170
Corona svedese	10,2395
Corona slovacca	30,380
Franco svizzero	1,5290
Corona islandese	245,00
Corona norvegese	8,8700
Kuna croata	7,1350
Rublo russo	34,5555
Nuova lira turca	2,1354
Dollaro australiano	1,9927
Real brasiliano	3,0198
Dollaro canadese	1,5814
Yuan cinese	8,5718
Dollaro di Hong Kong	9,7202
Rupia indonesiana	15363,95
Won sudcoreano	1892,24
Peso messicano	16,9003
Ringgit malese	4,5446
Dollaro neozelandese	2,3209
Peso filippino	62,760
Dollaro di Singapore	1,9176
Baht tailandese	44,079
Rand sudafricano	13,2315

Dollaro USA	1,2602
Yen	119,30
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,700
Corona danese	7,4537
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84100
Fiorino ungherese	266,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,8375
Nuovo leu romeno	3,8035
Corona svedese	10,3710
Corona slovacca	30,404
Franco svizzero	1,5369
Corona islandese	245,00
Corona norvegese	8,9270
Kuna croata	7,1317
Rublo russo	34,6421
Nuova lira turca	2,1180
Dollaro australiano	2,0278
Real brasiliano	3,0627
Dollaro canadese	1,6151
Yuan cinese	8,6086
Dollaro di Hong Kong	9,7680
Rupia indonesiana	15626,48
Won sudcoreano	1890,30
Peso messicano	17,6428
Ringgit malese	4,5651
Dollaro neozelandese	2,3854
Peso filippino	62,830
Dollaro di Singapore	1,9277
Baht tailandese	44,403
Rand sudafricano	13,1848

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A09021

Avviso relativo ad alcuni biglietti della lotteria Italia 2008

I biglietti della lotteria Italia 2008 di seguito indicati vengono annullati perchè oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
A	447001	447060	60
B	539161	539220	60
B	455561	455580	20
C	533281	533320	40
C	459341	459360	20
D	539161	539200	40
D	428441	428460	20
E	515481	515520	40
E	423381	423400	20
F	521421	521460	40
F	423321	423340	20
G	308821	302860	40
I	303161	303200	40
L	313121	313200	80
M	317241	317300	60

08A09042

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Ministro della difesa 3 luglio 2008, concernente «Riorganizzazione del Centro reclutamento ed addestramento della Marina militare di Taranto, ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253».

Con decreto del Ministro della difesa 3 luglio 2008, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2008 (reg. n. 9, Ministeri istituzionali - Difesa, foglio n. 343), il Centro reclutamento ed addestramento della Marina militare di Taranto è stato riconfigurato in Centro di selezione, addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, in attuazione del decreto legislativo 23 novembre 2005, n.253.

08A09043

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Lex Italia Fiduciaria S.r.l.», in Lecco.

Con D.D. 7 novembre 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società "Lex Italia Fiduciaria S.r.l.", con sede legale in Lecco, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 03084290133, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

08A09047

Sostituzione di due componenti nel Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa FIDMOND - Società Fiduciaria Mondiale e di Revisione S.p.A. in l.c.a., in Milano.

Con decreto in data 30 ottobre 2008, il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto a nominare, in qualità di rappresentanti dei creditori, l'avv. Mario Bazzani e il rag. Silvio Peracchio nel Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società FIDMOND - Società Fiduciaria Mondiale e di Revisione S.p.A. in l.c.a., con sede in Milano, in sostituzione dei componenti Rank Xeros S.p.A. con sede in Milano e I.T.A. Industrie Turistico Alberghiere S.r.l con sede in Milano.

08A09044

Fusione per incorporazione in «Solofid S.p.a. - Società Lombarda Fiduciaria di Plurifid S.p.a.» e modifica della denominazione sociale della società «Solofid S.p.a. - Società Lombarda Fiduciaria» in «UBU Fiduciaria S.p.a.».

Con D.D. 17 novembre 2008 emanato dal Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale del 4 marzo 1987, modificato in data 11 novembre 1988 e 21 dicembre 2004, alla società «Plurifid S.p.a. società fiduciaria» in forma abbreviata «Plurifid S.p.a.», con sede legale in Torino, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 04741310017, è stata dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Solofid S.p.a. - Società Lombarda Fiduciaria», con sede legale in Brescia, C.F. e numero di iscrizione al registro dell imprese 00273010173, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria.

Con il medesimo provvedimento l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata con decreto interministeriale del 26 ottobre 1967, modificato in data 1° febbraio 1995 e 22 maggio 2000, alla società «Solofid S.p.a. - Società Lombarda Fiduciaria», con sede legale in Brescia, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 00273010173, è stata modificata nella parte relativa alla denominazione sociale variata in «UBI Fiduciaria S.p.a.».

08A09045

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Starnet Group Italia S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 7 novembre 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.D. 12 aprile 2005 alla società «Starnet Group Italia S.r.l.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 04570190969, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di messa in liquidazione della stessa.

08A09046

Variazioni della denominazione sociale della società Modulo Uno S.p.a., in Torino

La società Modulo Uno S.p.a., con sede in Torino, in via Cuorgnè n. 21, con lettera del 3 novembre 2008, prot. MiSE n. 47948 del 18 novembre 2008, ha comunicato che con atto notaio dott. Giuseppe Tomaselli di Torino del 9 ottobre 2008, raccolta n. 19.849, repertorio n. 464.022, la precedente denominazione Modulo Uno S.p.a è stata modificata in Eurofins-Modulo Uno S.p.a

Conseguentemente, considerato che la struttura tecnica della società Eurofins- Modulo Uno S.p.a. è rimasta invariata, l'abilitazione a svolgere i compiti di ispezione di parte terza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, già rilasciata alla società Modulo Uno S.p.a., sono svolte dalla società Eurofins- Modulo Uno S.p.a. con sede in Torino, in via Cuorgnè n. 21.

08A09051

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma».

Nella proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 256 alla *Gazzetta Uficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 2008, all'art. 13 (Veste grafica della confezione) del capitolo 6, alla fine della lettera *h)* del comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: «o dell'eventuale società capogruppo degli stessi».

08A09041

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato concernente la determinazione di rettifica n. 960/2008 relativa al medicinale «Suboxone»

Vista la determinazione n. 167 del 26 ottobre 2007, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale SUBOXONE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 2007 - serie generale n. 271;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

Dove è scritto: naxolone.

Leggasi: naloxone.

dove è scritto: oppioid.

Leggasi: oppioidi.

08A08981

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 182/2008-1378 del 12 novembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: ALENDRONATO RATIOPHARM.

Confezione 037085065.

Descrizione: «10 mg compresse» 50X1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL unit dose.

Confezione 037085053.

Descrizione: «10 mg compresse» 112 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione 037085040.

Descrizione: «10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione 037085038.

Descrizione: «10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione 037085026.

Descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Confezione 037085014.

Descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

08A08983

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nifedipina Formenti».

Con la determinazione n. aRM -183/2008-7010 del 14 novembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dott. Formenti S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: NIFEDIPINA FORMENTI

confezione 031772015

descrizione: 50 compresse RIL Prol 20 mg

08A09064

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano della società Consorgas S.r.l.

Con il provvedimento n. aG - 84/2008 del 28 ottobre 2008 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Acquapendente (Viterbo) strada provinciale Torre Alfina km. 7,593 (loc. Torre Alfina), rilasciata alla Società Consorgas S.r.l.

08A08982

REGIONE PUGLIA

Variante al P.R.G. per tre ambiti urbani del comune di Stornara

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2062 del 4 novembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al P.R.G. del Comune di Stornara, per tre ambiti urbani, adottata con deliberazione C.C. n. 2/2004 e n. 36/2007.

08A09048

Variante al P.R.G. per l'ampliamento della zona P.I.P. del comune di Sammichele di Bari

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2061 del 4 novembre 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al P.R.G. del Comune di Sammichele di Bari adottata con deliberazione C.C. n. 63/2006.

08A09049

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-281) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.